


ANNO XCI

2018

VOL. XCI - Fasc. 2

RIVISTA
DI
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO



AMMINISTRAZIONE DELLA
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
TORINO

Edizione: Amministrazione della Rivista di Storia del diritto italiano
C.L.E. - Lungo Dora Siena, 100 - Torino (cp. 10153)
amministrazione.rivista@storiadiritto.it

Direzione: direzione.rivista@storiadiritto.it; giansavino.penevidari@unito.it

Consiglio d'indirizzo e finanziario: Consiglio della Fondazione Sergio Mochi Onory
per la Storia del diritto italiano (proprietaria della testata).

Direttore responsabile: Gian Savino Pene Vidari

Vice-direttori: E. Genta Ternavasio; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina.

Comitato di direzione: R. Ferrante; E. Genta Ternavasio; F. Migliorino; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina; G.S. Pene Vidari; N. Sarti; L. Sinisi.

Consiglio scientifico: O. Abbamonte; R. Ajello; P. Alvazzi del Frate; M. Ascheri; M. Bellomo; L. Berlinguer; I. Birocchi; A. Campitelli; P. Cappellini; M. Caravale; A.A. Cassi; M. Cavina; G. Cazzetta; A. Cernigliaro; G. Chiodi; G. Cianferotti; F. Colao; E. Conte; E. Cortese; P. Costa; I. Del Bagno; A. De Martino; E. Dezza; M.G. di Renzo Villata; M.R. Di Simone; A. Errera; M. Fioravanti; P. Fiorelli; L. Garlati; C. Ghisalberti; P. Grossi; L. Lacchè; C. Latini; L. Loschiavo; F. Liotta; D. Luongo, D. Marrara; L. Martone; G. Massetto; F. Mastroberti; M. Meccarelli; M.N. Miletti; G. Minnucci; M. Montorzi; C.M. Moschetti; P. Nardi; A. Padoa Schioppa; A. Padovani; B. Pasciuta; U. Petronio; V. Piergiovanni; D. Quagliani; A. Romano; G. Rossi; U. Santarelli; R. Savelli; A. Sciumè; I. Soffietti; S. Solimano; B. Sordi; E. Spagnesi; G. Speciale; C. Storti; E. Tavilla; F. Treggiari; C. Valsecchi; G. Zordan.

Segretari di redazione e d'amministrazione: V. Gigliotti; C. Bonzo.

Condizioni di pubblicazione

I collaboratori sono pregati di far pervenire i loro testi, perfettamente rifiniti, secondo le regole e modalità editoriali della rivista, **in formato digitale alla sede della direzione (e-mail: direzione.rivista@storiadiritto.it)**, previo accordo col direttore responsabile. Si procederà all'edizione del contributo se considerato di contenuto e livello scientifico adeguato alla tradizione ed alle caratteristiche della rivista, sentito il parere di almeno due componenti il consiglio scientifico o di affermati studiosi italiani o stranieri del settore secondo il sistema del doppio cieco. Di ogni articolo pubblicato la rivista offre in dono agli autori, oltre al PDF, un numero della rivista.

Le pubblicazioni inviate alla rivista (possibilmente in doppio esemplare) saranno ricordate fra i "libri ricevuti" e potranno essere adeguatamente segnalate nel "Bollettino bibliografico". I cambi di riviste o di altri periodici dovranno essere concordati con la direzione.

Condizioni amministrative

L'abbonamento è annuale. Il prezzo per l'annata 86 (2013) è di € 50 per l'Italia e di € 75 per l'estero; quello per le annate dal 2014 (LXXXVII) in poi è di € 50 per l'Italia e di € 80 per l'estero a causa dell'aumento delle spese postali per l'estero.

Il **conto corrente bancario** dell'Amministrazione della Rivista di storia del diritto italiano è:
– **Banca Prossima: IBAN: IT04W0335901600100000117108; BIC: BCITITMX**



Rivista associata alla «Unione Stampa Periodica Italiana»

ISSN. 0390.6744

ILEANA DEL BAGNO

IL 'BUIO' ED IL 'SILENZIO'.
I MINORATI DEI SENSI TRA UNITÀ NAZIONALE
E REGIME FASCISTA.
LA COSTRUZIONE DEI DOVERI*

SOMMARIO: 1. Assistenza e formazione. – 2. Una scuola su misura. – 3. Le 'protezioni' previste dal codice civile del 1865. 3.a. Gli infermi di mente. 3.b. Cecità e sordomutismo congeniti. – 4. La «vastità infinita» dell'art. 340 c.c. – 5. «Ottimi cittadini ed efficienti lavoratori». – 6. Da «oggetti» a «soggetti». Un percorso compiuto a metà.

1. *Assistenza e formazione*

Nel presentare il primo numero del periodico, *L'educazione dei minorati. Rivista di pedagogia emendatrice*¹, il ministro dell'Educazione nazionale, Giuseppe Bottai, dichiarò che negli ultimi lustri, e più esattamente dal dicembre 1923, in Italia si era inaugurata un'epoca nuova, di «lavoro assiduo e costante» diretto a fronteggiare, tra i devastanti strascichi lasciati dal primo conflitto mondiale, la «grave eredità della rieducazione degli invalidi e dei mutilati». È che agli sgoccioli del ventennio di inizio secolo si era riproposto, in tutta la sua dirimpante complessità e con accresciute dimensioni quantitative², un problema socio-sanitario dalle molteplici sfaccettature, collegato a diffusi fenomeni di indigenza e di inoccupazione. Il sentimento «di un dovere al

* Il presente saggio è edito con un contributo dei Fondi di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno FARB 2017. Nelle note mi avvalgo delle seguenti abbreviazioni: AC sta per «Atti del Convegno nazionale degli Istituti dei ciechi e dei sordomuti. Firenze 16-17 dic. 1939», Firenze 1940; AGI per *Annali della giurisprudenza italiana*; EGI per *Enciclopedia giuridica italiana*; ED per *Enciclopedia del diritto*; DI, per *Il Digesto italiano*; EM per *L'educazione dei minorati. Rivista di pedagogia emendatrice*; GI per *Giurisprudenza italiana*.

¹ Fu consegnato alle stampe nel novembre 1941 ed edito a cura del ministero da lui diretto, «d'intesa con la Federazione Nazionale delle Istituzioni dei Ciechi».

² La portata del fenomeno si coglie dalle indicazioni fornite da C. DELCROIX, voce *Mutilati e invalidi di guerra* in *Enciclopedia Italiana*, v. XXIV, 1934, p. 165-170.

soccorso»³, per quanto maturo e cementato nelle coscienze, aveva incontrato nell'apparato statale post-unitario una funzione di protezione sociale aliena da un assetto identificativo forte e da un esercizio burocratico precisamente strutturato. Tale azione per lungo tempo si era connotata come un servizio insistente su un sistema 'misto' ma prevalentemente deferito all'iniziativa ed alla conduzione di benefattori ed associazioni private gravitanti nei circuiti cattolici. Insediatosi il governo Mussolini, il tema dell'assistenza e della solidarietà di stampo paternalistico acquistò «urgenza e imponenza» di questione politico-giuridica⁴, fu attratto nella sfera degli interessi pubblici.

In tale direzione, accanto all'introduzione del collocamento obbligatorio, alle pensioni ed agli assegni riconosciuti ai «grandi invalidi»⁵, appena prima che l'anno 1923 volgesse al termine furono varate le importanti riforme a cui alludeva il ministro. Il r.d. n. 2841 del 30 dicembre, apportando significative modifiche alla precedente legge del 17 luglio 1890 n. 6972⁶, con un apposito riconoscimento giuridico stabiliva di incorporare, nella sfera d'azione degli organi governativi, le ormai vetuste «istituzioni pubbliche di beneficenza» potenziando quelle con compiti «di assistenza»⁷. Unificando regolamentazione

³ G. VACCHELLI, voce *Assistenza pubblica*, in EGI, v. I, parte IV, Milano 1895, p. 859.

⁴ G. BOTTAI, *Presentazione*, in EM, a. I, n. 1, nov. 1941, pp. 1-3. Il ministro dell'Educazione nazionale, tornato dal fronte, «si recò nel 1921 espressamente in America per constatare sul posto quanto fosse stato fatto per i ciechi». Così dall'intervento di A. NICOLÒDI riportato in AC, p. 21.

⁵ Cfr. la l. n. 1312 del 21 agosto 1921 e il r.d. n. 1491 del 12 luglio 1923.

⁶ Già la legge n. 753 del 3 agosto 1862 sull'ordinamento delle opere pie, provvide ad agganciare il privato al pubblico. Pur continuando a compiersi l'assistenza a singoli individui con il mezzo delle «forze libere» della società, venne formalizzato il «concetto che il servizio della funzione sovventiva» coincidesse sostanzialmente con un servizio statale. Così fu istituita la Congregazione di carità, come ente di coordinamento amministrativo locale a «carattere eminentemente pubblico ed obbligatorio per tutti i Comuni»; oltre a ciò, questi ultimi erano tenuti a «prestazioni per gli inabili al lavoro» e le Province a «prestazioni obbligatorie per il mantenimento dei manicomii». Imboccata tale via, «poco per volta il carattere obbligatorio si e[ra] associato ed insinuato in mezzo al sistema della carità libera che prima si aveva in maniera quasi assoluta». Cfr. G. VACCHELLI, voce *Assistenza pubblica*, cit., p. 857-858. Nell'ancora informe ed acerbo rapporto tra dovere sociale e corrispettivo diritto individuale e collettivo, si poteva concludere che perlomeno il sentimento di un dovere al soccorso era operativo «nelle prestazioni che liberamente si compiono nella società, come nelle istituzioni pubbliche dando così origine a diversi rapporti giuridici di massima importanza nel moderno diritto sociale e amministrativo» (ivi, p. 859).

⁷ Così all'art. 1 del r.d. del 30 dicembre 1923, n. 2841, *Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza*. Il decreto contemplava le istituzioni

e nomenclatura, si verificava il superamento di quell'impostazione troppo liberale che aveva consentito allo Stato di effettuare soltanto un «controllo di legalità degli atti», senza conferire un ordinamento e senza dirigere l'utilizzo e la destinazione delle «rendite del cospicuo patrimonio» verso stadi superiori di civiltà. Cosicché l'esercizio delle attività venne sottoposto al più stringente controllo di merito del ministro dell'Interno nella persona dei prefetti. L'essere fagocitati nell'orbita statale tuttavia non sconvolse in modo radicale l'organizzazione autarchica di detti enti: in larga misura se ne preservò l'autonomia della direzione amministrativa-patrimoniale conformemente ai principi fondativi statutari, come pure una certa frammentarietà degli scopi e dei destinatari. A monte di tante zone franche si intravedeva la chiara e comoda finalità di non scoraggiare gli impulsi filantropici e religiosi dei sostenitori privati, nonché la fiducia ed ancor meno l'imprescindibile conferimento delle loro graziose oblazioni⁸.

Nel generale processo di ricostruzione sociale post-bellica, accanto alle emergenziali ed obbligatorie «prestazioni sovventive»⁹, l'imple-

«puramente caritative» e, insieme, quelle miranti a scopi più generali di conservazione, di protezione e di benessere della società, i quali rientravano certamente tra quelli, da ultimo, assunti dallo Stato. Cfr. G. CAROLLO D'ANNA, *L'assistenza sanitaria legale*, Venezia 1932, p. 60-62 e *passim*; P. BODDA, voce *Assistenza*, III. *Istituzioni di assistenza*, in ED, v. III, Milano 1958, p. 762. In tema cfr. già A. BRUNIALTI, voce *Beneficenza*, in EGI, v. II, parte II, Milano 1911, p. 184-304. Dopo un'accurata analisi storico-comparativa transnazionale, il giurista vicentino si soffermava sulla vicenda italiana, attribuendo specifico risalto alla l. del 17 luglio 1890 n. 6972, nonché alla giurisprudenza del Consiglio di Stato appena antecedente ad essa. Definiva le istituzioni pubbliche di beneficenza come quelle aventi, per soggetto, un ente giuridico perpetuo e, per oggetto, uno scopo perpetuo di pubblica utilità riguardante il soccorso di poveri sani o malati, la loro educazione, l'istruzione e l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere. Evidenziava come l'intervento normativo crispino avesse avuto il merito di investire lo Stato di attività di gestione diretta, per quanto ancora molto parziale, e non soltanto di funzioni di controllo (p. 270 e ss). Della normativa riguardante i «ciechi poveri o bisognosi di soccorsi», mostrava attenzione per gli aspetti di diritto amministrativo O. SECHI, voce *Cieco*, in DI, v. VII, parte II, Torino 1897-1902, p. 10-11. Gli obblighi posti a carico delle Congregazioni di carità a favore di ciechi e sordomuti potevano così riassumersi: «1° di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela, 2° di assumere provvisoriamente la cura di quegli infelici nei casi d'urgenza». Cfr. IDEM, voce *Sordomuto (Dir. civ. e amm.)*, in DI, v. XXII, parte I, Torino 1899-1903, p. 65-66.

⁸ CAROLLO D'ANNA, *L'assistenza*, cit., nt. 1, p. 204, puntualizzava che, pur in presenza del riconoscimento giuridico statale, l'assistenza espletata rimaneva di tipo facoltativo e discrezionale, traendo origine dalla libera e spontanea volontà di fondatori o donatori.

⁹ VACCHELLI, voce *Assistenza pubblica*, cit., p. 843. «La pratica della beneficenza come è intesa dalla religione cristiana è affatto diversa dalla funzione sovventiva dello Stato: l'una

mentazione centralizzata degli strumenti pedagogici costituì un'altra delle vie operative prescelte. Se conservazione e progresso della collettività rappresentavano gli interessi primari promossi e tutelati dallo Stato fascista nell'espletamento dell'«amministrazione sociale»¹⁰, il testo normativo suindicato non tralasciò di concentrare la sua attenzione anche sul secondo obiettivo. Infatti, manifestando contenuti di sicura ambivalenza, unitamente il regio decreto si prefiggeva di rinominare «istituti scolastici», con relativo trasferimento alle dipendenze del ministero dell'Istruzione, quei centri esistenti ed attivi a favore dei ciechi in cui «gli scopi dell'educazione» e della didattica¹¹ risul-

riguarda la miseria come oggetto della carità, la prima e la più eminente delle virtù; l'altra considera il dovere del soccorso all'indigenza come un onere imposto dalla necessità, ma che ciò non di meno costituisce una prestazione anormale nell'equilibrio economico della società, ove ciascuno deve provvedere al proprio sostentamento». Da questo contrasto intimo era nata la «lotta» tra l'assistenza pubblica, imputabile alla funzione amministrativa e per questo organizzata secondo finalità riparative nonché preventive nel rispetto dell'equilibrio sociale, e quella esercitata dalle associazioni religiose o laiche, che si connotava come un «insieme di prestazioni frammentarie dirette a molti svariati e particolari scopi a seconda dei soggetti da cui emanano». Ivi, p. 847 e p. 858. Ben più caustico il giudizio di Luigi VOLPICELLI che, durante il regime, additava il «vizio mondano della carità» quale specchio di uno Stato debole. Cfr. IDEM, *La Carta della Scuola e l'educazione dei minorati dei sensi*, in AC, p. 82-84.

¹⁰ Prendendo le distanze tra gli estremismi socialisti e liberali, Federico PERSICO fu tra i primi a delineare questa «necessaria» funzione dello Stato. La definiva «quella forza collettiva che lo Stato adopera per aiutare, accompagnare, disciplinare ed equilibrare la forza libera dell'uomo singolo nell'attuazione del suo fine». *Principi di diritto amministrativo*, 2 voll., Margheri Napoli 1872, v. 2, parte IV, p. 252, ma già da p. 241 e ss. Sul peso che il giurista napoletano attribuì alla «rappresentanza degli interessi» cfr. G. CIANFEROTTI, *Storia della letteratura amministrativistica italiana, I Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali. Amministrazione e Costituzione*, Milano 1998, p. 191-201. Che l'assistenza dovesse provvedere anche ai «bisogni non materiali» della persona, ed in alcuni casi effettuarsi con prestazioni rieducative e di recupero miranti a stimolare e aiutare l'individuo ad uscire dallo stato di inferiorità fisica originario, è stato posto in luce, in età repubblicana, da U.M. COLOMBO, voce *Assistenza*, II. *Profili amministrativi*, in ED, v. III, cit., p. 758-759.

¹¹ Tale argomento fu oggetto del nuovo comma che il r.d. del 30 dicembre 1923, n. 2841 appose all'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Come ivi espressamente dichiarato, l'operazione doveva essere il prodotto dell'accordo raggiunto tra il ministro dell'Interno e quello dell'Istruzione. Cfr. anche le più ampie previsioni contenute nel r.d. n. 1297 del 26 aprile 1928 con cui si approvava il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare; ivi, al titolo VI, cap. I, art. 446, si deferiva al ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'Istruzione, la determinazione di «quali degli attuali istituti dei ciechi debbono provvedere al mantenimento di scuole elementari» per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza, nonché predisporre appositi «giardini d'infanzia» (art. 447). Si confermava che tali istituti venivano posti alla dipendenza del ministro della Pubblica Istruzione e, perciò, dichiarati «enti di istruzione e di educazione». Cfr. le analoghe previsioni riguardanti i sordomuti poste al cap. II. Sull'importanza della trasformazione in istituti di istruzione realizzata per enti istituiti a

tassero esclusivi o notevolmente prevalenti su quelli di assistenza, che comunque rimanevano impregiudicati e, quindi, confermati. Non dissimile fu la normativa predisposta a vantaggio dei sordomuti. In nome di tale valorizzazione del compito formativo, *ratio* legittimante di un intervento pubblico che programmava l'assorbimento di alcuni enti morali nella sfera della gestione governativa centrale, l'ottica meramente munifico-riparatoria sembrava cercare un valido complemento in rimedi meno statici e passivi.

Come dimostravano le esperienze già realizzate nel panorama europeo, specialmente in Francia¹² e in Gran Bretagna, la beneficenza associata all'educazione culturale e lavorativa faceva registrare risultati tangibili. Innanzitutto serviva ad evitare che si cronicizzassero inoperosità e squilibri produttivi, nonché a deprimere l'insorgenza di un sentire ostile ed avverso allo Stato¹³. Né era da sottovalutare che in quelle regioni la 'beneficenza positiva', agevolata dai finanziamenti pubblici, per ciechi e sordomuti si era rivelata un'opportunità rilevantissima e concreta. Li aveva messi in grado di «procurarsi un sostentamento, sebbene tratti dalle classi più povere della popolazione» e di accedere al mondo dei lavori «utili» e delle arti liberali¹⁴. Erano evoluzioni significative, a cui l'Italia si aprì con piglio più deciso dopo oltre un secolo¹⁵ a partire dai provvedimenti della prima era

favore di ciechi e sordomuti cfr. G. SANTINI, *Realizzazioni fasciste nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e dei sordomuti*, in AC, p. 29 e 33.

¹² Da un censimento effettuato dall'Istituto dei sordomuti di Parigi nel 1832 che aveva assunto come base di calcolo l'Europa e l'America, era emerso che, su circa 50 milioni di abitanti, 30.000 erano sordomuti, di cui 1 su 24 aveva beneficiato di adeguata educazione. In Francia tale ultimo rapporto si abbassava addirittura a 1 su 4. Queste cifre «non avrebbero potuto di leggieri sfuggire alla considerazione di un savio legislatore». Così chiosava F. NOBILE, *Dello stato giuridico del sordo-muto dalla nascita. Studi sull'art. 340 del codice civile italiano*, Napoli 1868, p. 39-40. Cfr. ampiamente anche A. BRUNIALTI, voce *Beneficenza*, cit., p. 188 e ss.

¹³ BRUNIALTI, *op. cit.*, p. 248. Sui pericoli dell'imprevidenza umana si era soffermato anche VACCHELLI, voce *Assistenza pubblica*, cit., p. 859.

¹⁴ BRUNIALTI, voce *Beneficenza*, cit., p. 249.

¹⁵ Una lunga sequenza di pedagogisti, medici e filosofi da fine Settecento aveva avviato un dibattito scientifico intenso e «gagliardo» in ordine allo stato morale dei sordomuti congeniti, la cui condizione era comunemente considerata più negativa di quella dei ciechi, ed intrapreso con metodo non più empirico, ma analitico e rigoroso, l'opera meritoria di migliorarne le condizioni di vita attraverso l'istruzione e l'educazione. Con varietà di punti di vista scientifico-metodologici, tra questi maestri, risaltavano l'abbé de l'Épée, Roch-Am-

fascista, che si mostrarono tendenzialmente orientati ad abbracciare la prospettiva del recupero personale e di qualche forma di sviluppo delle abilità. Si poteva ben asserire che si stava avviando un processo centripeto e costruttivo di svecchiamento degli istituti caritativi allorché furono giuridicamente «riconosciuti e trasformati in istituti di educazione»¹⁶, da opere pie¹⁷ in enti pubblici.

Altre importanti novità, nella stessa stagione, furono introdotte dalle *Disposizioni sull'obbligo dell'istruzione* contenute nel r.d. del 3 dicembre 1923 n. 3126. Costituivano uno dei cardini fondamentali della riforma Gentile in quanto portavano a compimento il riordinamento amministrativo e didattico della scuola elementare con un'articolata organizzazione della struttura e della funzionalità: oltre a disporre il potenziamento del corso di studi, attraverso la suddivisione in tre gradi e le classi integrative di avviamento professionale¹⁸, le prescrizioni varate imponevano la frequenza alla totalità dei fanciulli regnicoli, qualunque fosse il censo e la classe sociale di provenienza,

broise Cucurran Sicard, Jean Marc Gaspard Itard, Nicolas-Philibert Adelon, Joseph-Marie Dégérando, il genovese Ottavio Assarotti, il romano Tommaso Silvestri, il napoletano Benedetto Cozzolino. Cfr. NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 6-7, 76 e *passim*. Diversamente, prima di tale felice stagione «sotto la influenza delle leggi romane, e dei pregiudizii della barbarie, avvalorati dall'autorità di Aristotile, che riputava i sordo-muti incapaci di elevarsi al concetto della legge morale, furono per secoli questi esseri non curati, ed abbandonati anzi al disprezzo». Detta considerazione è tratta dalla sentenza della Gran Corte Civile di Napoli, 30 mar. 1853, edita in *Giornale del foro ossia raccolta di regiidicate romane e straniere*, diretta da B. Belli, a. 1853, v. II, p. 122.

¹⁶ BOTTAI, *Presentazione*, cit., p. 1-2. A. NICOLODI, *Ciechi che lavorano*, in EM, a. I, n. 1, nov. 1941, p. 31 e 33, contava 13 istituti per ciechi, nella «particolare atmosfera revisionistica» postbellica, passati dagli Interni all'Istruzione. Era un cieco di guerra, come dichiarò nel suo contributo (p. 31) e, come evidenziò BOTTAI, fu pure un importante collaboratore di Stato (*op. cit.*, p. 2).

¹⁷ Il termine era comprensivo dei vari istituti assistenziali e caritativi, religiosi e laici, che l'Italia ereditava dagli Stati preunitari; si trattava di enti morali sfuggenti ad una qualificazione giuridica univoca e precisa. Una sintesi sulle origini medievali di queste istituzioni dominate dall'azione della Chiesa, con un'attenta analisi degli svantaggi valutabili in termini di produttività e di politica economica secondo la dottrina di Herbert Spencer, si legge in BRUNIALTI, voce *Beneficenza*, cit., p. 245-246. Il carattere giurisdizionalistico della riforma Crispi del 1890 e la progressiva sottrazione del settore assistenziale al prevalente monopolio della Chiesa è evidenziato da F. CAMPOBELLO, *La Chiesa a processo. Il contenzioso sugli enti ecclesiastici nell'Italia liberale*, Napoli 2017, p. 60 e ss.

¹⁸ Cfr. il r.d. del 1 ottobre 1923 n. 2185, *Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare*.

in età compresa dai 6 ai 14 anni¹⁹. Coerentemente con l'idea che la formazione primaria dovesse essere obbligatoria per tutti, il dettato dell'art. 5²⁰ ne estese la portata a favore di soggetti ciechi e sordomuti prevedendo un impegno finanziario annuale del Ministero per un importo di circa due milioni di lire²¹. In caso di inadempimento, ossia di evasione scolastica, si fissavano precise responsabilità a carico di genitori, datori di lavoro e direttori degli istituti di beneficenza per i ragazzi «senza famiglia»²².

¹⁹ Cfr. il r.d. del 3 dicembre 1923 n. 3126, *Disposizioni sull'obbligo dell'istruzione*, art. 1. Che la scuola rappresentasse una prioritaria questione nazionale emerge dalle parole pronunciate da Gentile nel novembre del 1918. «All'educazione della guerra, sostituiremo quella della pace: la scuola». Solo proseguendo l'opera di rinnovamento nazionale iniziata con la fase bellica l'Italia avrebbe retto «al paragone dei popoli, a fianco dei quali ci siamo messi, e in gara coi quali dovremo vivere». Cfr. G. Turi, *Giovanni Gentile. Una biografia*, Torino 2006, p. 295 e cap. VI; G. BELARDELLI, *Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Roma-Bari 2005, p. 4 ss. Molte delle novità introdotte ricalcavano un progetto crociano del 1920, elaborato sulla base di un impegno preso dal governo italiano a livello internazionale. Si veda E. DE FORT, *La scuola elementare dall'Unità alla caduta del fascismo*, Bologna 1996, p. 349-350. Un anteriore coinvolgimento politico in tale direzione era rappresentato dalla «mozione votata dalla Camera il 19 giugno 1885, su proposta dei deputati Luciani, Peruzzi, Bianchi, Morandi, Levi, Sola, Fornaciari ed Ercole, con la quale si invitava il Governo a proporre provvedimenti legislativi per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti». Il seguito, oltre le promesse, non produsse alcun «frutto pratico». Cfr. il commento di SECHI, voce *Sordomuto* (*Dir. civ. e amm.*), cit., nt. 2, p. 65. Più tardi, nel 1898, il «congresso pei sordomuti [...] fece voto che il potere legislativo italiano provvedesse sollecitamente a riparare alla dimenticanza e all'abbandono in cui sono lasciati i sordomuti di fronte alle leggi di ordine sociale, e particolarmente alla legge sulla istruzione obbligatoria» (Ivi, p. 68).

²⁰ Esso recitava: «L'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai sordomuti che non presentino altre anomalie che ne impedisce loro l'ottemperanza. Per i sordomuti è esteso fino al sedicesimo anno di età». In tale direzione si ricordava un'altra ambiziosa e memorabile iniziativa: il 6 marzo 1881 fu nominata una Commissione allo scopo di preparare un progetto di legge per l'educazione di tutti i sordomuti italiani, ma del suo lavoro nulla si riseppe». Così chiosava, alla fine del novembre 1898, SECHI, voce *Sordomuto* (*Dir. civ. e amm.*), cit., p. 69. Infatti sul finire del secolo, dall'ambiente cattolico, partivano forti sollecitazioni affinché «la legislazione, una buona volta, decida concorde e giustamente sulla infelicità di tanto numero di derelitti; che essi sieno riguardati, nel codice civile, come individui normali; [...] che nel riguardo della loro criminalità sieno considerati sempre in rapporto al grado della loro istruzione ed educazione». L'«obbligatorietà» della loro istruzione era reclamata «dalla umanità, dalla giustizia e dalla dignità nazionale». Si veda V. DI MAIO, *Il sordomuto nella società presente. Conferenza*, 2ª ed. (1ª ed. 1896), Napoli 1909, p. 16-18.

²¹ Cfr. J. CHARNITZKY, *Die Schulpolitik des faschistischen Regimes in Italien (1922-1943)*, Tübingen 1994, trad. it. di L. Sergio Bürge con revisione di I. Pizzuto, *Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime (1922-1943)*, Scandicci 1996, p. 152, ove quest'estensione dell'obbligo scolastico è valutata senz'altro come «un progresso».

²² Cfr. il r.d. del 3 dicembre 1923 n. 3126, art. 2 e 3.

Il carattere di assoluta modernità di cui era permeata tale norma si manifestava con evidente immediatezza, dal momento che includeva espressamente, per la prima volta in termini egualitari e precettivi, i minorati sensoriali nel sistema ufficiale di scolarizzazione, assicurando il loro accesso all'istruzione, pubblica o privata che fosse la fase attuativa²³. Lo scossone incideva anche sulla mentalità comune, sul modo più ricorrente di percepire il *defectus* e di relazionarsi con un anomalia *a natura*, specie nel caso del sordomuto: «la vera cagione del suo apparire quasi un idiota od un selvaggio si è l'abbandono in cui si trova anche per parte de' parenti, e genitori e l'essere tenuto quasi in conto di vile animale, onde vegeta semplicemente nell'ignoranza e nella freddezza dei migliori affetti»²⁴. Tra le sfumature populistiche di un piano di risanamento collettivo che passava dalla cura dell'infanzia e dall'assoggettamento della pedagogia alla politica, comunque poteva dirsi avviato il processo su cui edificare un possibile ritorno in società.

²³ Il T.U. delle leggi sull'istruzione elementare del 22 gennaio 1925 n. 432 (confluito nel T.U. approvato con r.d. del 5 feb. 1928, n. 577) aveva previsto la coesistenza di due sistemi, in fondo equivalenti: in via generale, ex art. 169, i genitori, o chi faceva le veci del minore, documentando la «propria capacità tecnica o economica a provvedervi», potevano «provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato» e poi fargli sostenere l'esame conclusivo di licenza. All'analoga scolarizzazione obbligatoria posta a carico di ciechi e sordomuti si adempiva sia accedendo agli istituti riconosciuti dallo Stato (art. 171), sia mediante le «provvidenze» private o paterne con la condizione del superamento dell'esame finale (art. 172). CAROLLO D'ANNA, *L'assistenza*, cit., p. 162, poneva in risalto che in passato l'istruzione specifica di ciechi e sordomuti, con le relative particolarità metodologiche, aveva visto sorgere in Italia apposite scuole istituite da «filantropi insigni» e in base alle rilevazioni statistiche del 1921 contava l'esistenza di 82 istituti per sordomuti e 102 per ciechi (nt. 1, p. 205). Un precedente censimento effettuato nel 1881, con una rilevazione su scala internazionale, dimostrava che nella Penisola, su circa 15.300 sordomuti, benché probabilmente la cifra fosse ben più cospicua, solo 2269 di ambo i sessi erano ospitati nei 46 istituti di educazione sparsi sul territorio nazionale (O. SECHI, voce *Sordomuto*, cit., p. 68). Un po' diverse le cifre fornite da DI MAIO, *Il sordomuto*, cit., p. 16-17. Le stime riportate nel 1872 indicavano una popolazione di 18.000 sordomuti, come si desume da T. PENDOLA, *Scopo di questo periodico*, in «Dell'educazione dei sordomuti in Italia», a. 1872, p. 8. Cfr. anche G. FERRERI, *L'educazione dei sordomuti in Italia. Notizie storiche, statistiche e bibliografiche*, Roma 1905², p. 48 e ss. Per un trattazione più generale in tema, si rinvia al vol. misc., *L'educazione dei sordomuti nell'Italia dell'Ottocento. Istituzioni, metodi, proposte formative*, a cura di R. Sani, Torino 2008.

²⁴ G. CARBONIERI, *Osservazioni sopra l'opinione del signor Giovanni Gandolfi professore di medicina legale nella R. Università di Modena intorno ai sordomuti*, Modena 1858, p. 81. Il corsivo è nel testo.

2. *Una scuola su misura*

La consapevolezza dell'esistenza di una popolazione studentesca tutt'altro che omogenea, diversificata per provenienza geografica e sociale, come per tipologia ed attitudini psico-fisiche, pervadeva il disegno di intraprendere un processo di più razionale e capillare lotta all'analfabetismo, a cominciare da una ripartizione dello stesso territorio nazionale che fosse consona alla vocazione economica e culturale delle singole realtà locali. L'organigramma e la classificazione degli istituti scolastici²⁵ stavano a dimostrare quanto l'importante missione, che lo «Stato educatore»²⁶ si apprestava a svolgere, rientrasse nel pia-

²⁵ Di fronte alla diffusa pluralità di situazioni oggettive e soggettive, l'ordine e la gestione del fenomeno scolastico procedevano secondo un sistema ad impostazione piramidale, pronta a respingere l'adozione di un unico standard di offerta formativa, optando, invece, per modelli istituzionali immediatamente rispondenti alle necessità dei diversi ambiti operativi e che risultassero pure meno dispendiosi. Cosicché accanto alle scuole ordinarie «classificate», insediate nelle aree urbane e nei maggiori centri rurali, si prevede l'istituzione di altre, identificate come «provvisorie», con un numero di iscritti contenuto e comunque superiore ai livelli minimi stabiliti, poste a servizio di «frazioni o borgate» ed affidate, «per delega dello Stato», ad istituzioni culturali munite di personalità giuridica. Infine, nell'ottica di fornire un'agevolazione conservativa e rispettosa dei bisogni e degli usi particolari delle piccole comunità, laddove la cifra degli alunni risultasse inferiore al minimo delle quindici unità, si prospettava la creazione di scuole «sussidiate», ossia gestite direttamente da privati, benché autorizzate e mantenute parzialmente con il sostegno finanziario dello Stato. Per le indicate suddivisioni cfr. il r.d. del 31 ottobre 1923 n. 2410, *Classificazione delle scuole elementari e trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento*, art. 1-6. In ragione delle peculiarità locali e degli adattamenti da effettuare, le scuole sussidiate potevano impiantarsi nei siti più disparati: presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali, presso le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato nei luoghi di maggior raduno dei pastori, o in altre zone astrattamente non identificabili ma che registrassero un numero di studenti pur sempre inferiore a quindici. In tali particolari ipotesi era consentito l'esercizio della professione anche a personale sprovvisto del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare. Cfr. *ivi*, art. 23 e 24. Gli stessi programmi didattici predisposti per il grado inferiore riflettevano l'idea di una scuola non avulsa dalla vita e dalla realtà culturale dei singoli territori, prevedendo esercizi orali di «traduzione dal dialetto» e nozioni varie «con sopralluoghi per la diretta esperienza dal lavoro agricolo ed industriale». Cfr. nel r.d. del 1 ottobre 1923 n. 2185, *Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare*, gli art. 8 e 10.

²⁶ Espressione ricorrente in TURI, *Giovanni Gentile* cit., p. 348 e *passim*. Già alla fine di novembre del 1922, Gentile indicava la scuola come il primo terreno in cui dovevano «prontamente inculcarsi e praticarsi il rispetto della legge, l'ordine, la disciplina, l'obbedienza illuminata sì, ma cordiale e devota all'autorità statale» (p. 331). Nella parte della voce *Fascismo* curata da B. MUSSOLINI, in *Enciclopedia Italiana*, v. XIV, Roma 1932, p. 848, si asseriva che il lo Stato fascista non era «soltanto datore di leggi e fondatore d'istituti, ma educatore e promotore di vita spirituale», intenzionato a rifare «non le forme della vita umana, ma il contenuto, l'uomo, il carattere, la fede». Il profilo storico tracciato da P. NENNI, *Vent'anni*

no indirizzato al miglioramento delle condizioni di generale arretratezza in cui versava il Regno d'Italia. Così la scuola, per prepararsi a divenire «specchio verace delle rinnovata coscienza nazionale»²⁷, oltre a diffondere senso della gerarchia, spirito di appartenenza e di attaccamento alla patria²⁸, doveva articolare il suo funzionamento con margini di flessibilità, modulando l'attività didattica secondo percorsi e traguardi più aderenti alle esigenze effettive dell'ambiente locale e altresì coordinandola con le risorse umane e finanziarie disponibili.

Certo, dopo che la grande guerra aveva sconvolto le istituzioni e l'economia del Paese, con una riconversione alla pace che procedeva a rilento fomentando destabilizzanti tensioni interne²⁹, le priorità da coltivare o da salvaguardare furono prudentemente bilanciate dalla classe dirigente in ragione del loro prossimo e concreto rendimento. Mentre campeggiò la decisa volontà di investire demagogicamente nella crescita sanitaria ed educativa delle giovani generazioni, imprimendo una nuova religione civile e plasmando un popolo di cittadini docili e obbedienti in cui radicare il consenso politico, seguì l'accortezza di non snaturarli e di non distoglierli dalle mansioni produttive già assunte per necessità, sulla base della convenienza, o per tradizione della famiglia di origine³⁰. Le stesse politiche sociali, ispirate

di fascismo, Milano 1965, p. 173, evidenziava che Gentile da «teologo del futurismo», dopo l'esperienza crociana, si trovò a veleggiare dietro «l'idea hegeliana dello Stato etico, di uno Stato cioè con fini suoi propri, con imperativi suoi che non sarebbero né quelli degli individui in particolare, né quelli del popolo nel suo insieme e neppure quelli delle classi».

²⁷ TURI, *Giovanni Gentile*, cit., p. 331, 346-347.

²⁸ Gli stessi maestri, prima dell'immissione in ruolo, erano tenuti ad un formale giuramento «nelle mani del direttore didattico» con cui dichiaravano fedeltà al re e di ispirare la loro azione ad educare i fanciulli «al culto della Patria ed all'ossequio alle istituzioni dello Stato». Questo era solo il primo di una lunga serie di doveri. Cfr. il r.d. n. 1297 del 26 aprile 1928, *Approvazione del regolamento generale sui servizio dell'istruzione elementare*, art. 345 e ss.

²⁹ Sulla complessità degli scenari apertisi, cfr. l'indagine di C. SETON-WATSON, *Italy from Liberalism to Fascism 1870-1825*, London 1967, trad. it. di L. Trevisani, *L'Italia dal liberalismo al fascismo. 1870-1925*, Roma-Bari 1999⁴, II, p. 671 ss. L'urgenza della riforma amministrativa come «grande questione sociale» emerge in G. MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna 1996, cap. IV.

³⁰ Pertanto nelle scuole dotate di popolazione studentesca appartenente prevalentemente al ceto agricolo o a quello operaio, i calendari e gli orari potevano essere confezionati avvalendosi di speciali «provvidenze», al fine di conciliare l'obbligo di frequenza con l'impegno lavorativo «consentito dalla legge ai minorenni», e non viceversa. Le più semplici illusioni di

al raggiungimento di soglie più elevate di abitabilità delle campagne, furono intraprese nella logica della «valorizzazione della terra», in quanto polo catalizzatore di una economia basilare e consistente bacino di sostentamento. Alla stabilità della vita rurale ed alla bonifica delle sue condizioni igieniche ed assistenziali, morali e materiali, concorsero pure l'istituzione delle «cattedre ambulanti di assistenza materna e puericoltura» sotto la direzione dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia³¹.

Da queste prime mosse, scuola e lavoro, per quanto protagonisti centrali sulla scena degli obblighi, tratteggiavano comparti interagenti con dignità disgiunte e non ancora suscettibili di essere declinati in maniera libera. Fondamentalmente rimanevano ancorati agli assetti consueti della compagine nazionale, nel loro accentuato aspetto oligarchico-conservativo, restituendo destini professionali già segnati e, perciò, ben poco penetrabili da ipotesi di effettiva emancipazione. Gli albori programmatici di una costruenda e mirata *liaison*, che non risparmiava braccia e suggestioni, facevano parte del *jus in fieri* e non erano così tanto distanti³². Di lì a qualche anno, nel solco tracciato dalle scelte politiche del regime, l'esaltazione ideologica del lavoro come «dovere sociale»³³ sarebbe risultata una dimensione pubblica incombente, per tutti molto condizionante sul piano giuridico-concettuale, come personale. Non può negarsi che, per i portatori di disabilità, il «capovolgimento delle tramontate concezioni atomistiche», improntato «all'umana giustizia nei rapporti sociali»³⁴ e ad un ordine collettivo

scorgere un possibile impulso alla mobilità sociale non potevano che scontrarsi con la tendenza alla cristallizzazione degli strati già esistenti nel Paese con un assetto su profili rurali e, al contempo, oligarchici. Cfr. il r.d. del 3 dicembre 1923 n. 3126, art. 18.

³¹ G. D'ORMEA, *Le cattedre di puericoltura*, in «Politica sociale», a. I, n. 6, set. 1929, p. 561-563.

³² Si rinvia alla propos. XXX della Carta del Lavoro del 1927 ed alle rilevanti anticipazioni contenute, riguardo all'istruzione specialistica organizzata dalle associazioni professionali, nella legge del 3 aprile 1926 n. 563, art. 1 e 4, per quanto riferite ai soli iscritti. Cfr. la segnalazione di M. D'AMELIO, *Sul carattere giuridico dell'assistenza*, in «Assistenza fascista», a. I, 1935, p. 22-23.

³³ Carta del lavoro, propos. II. Sul tema si rinvia a I. STOLZI, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati ed organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano 2007.

³⁴ Espressioni tratte da un documento del 1942, curato dall'INFPS e riportato in G. SILEI, *Lo Stato Sociale in Italia. Storie e Documenti*, v. I, *Dall'Unità al fascismo*, Manduria-Bari-Roma 2003, p. 417 e ss.

efficiente, rappresentò una buona occasione per uscire dall'invisibilità ed elaborare un'esperienza di riscatto e di affrancamento.

In tema d'istruzione, se la provenienza socio-economica dei minori era registrata e monitorata nella sua varietà, non meno numerose risultavano le situazioni individuali complicate da differenze ed imperfezioni psico-fisiche. La beneficenza convertita in assistenza legale³⁵ si profilava con la fisionomia di una funzione sociale organica³⁶, rispondente ad un bisogno del consorzio umano e con un bacino ampio di utenza che, accanto ai sussidi per alleviare le difficoltà esistenziali di poveri ed inabili al lavoro, andava inquadrata e guidata costruttivamente fin dall'infanzia. L'accensione d'interesse per un allargamento dell'azione educativa scolastica, recepita nel nuovo diritto, promosse lo sviluppo della «pedagogia emendatrice», intesa come quel ramo della pedagogia più avanzato e subordinato alle direttive governative, che si rivolgeva specificamente alla cura ed alla formazione umana «dei minorati e degli anormali»³⁷, così pure dei minori delinquenti³⁸. La innervava, da una parte, l'attenzione epistemologica per gli elementi medico-psicologici e socio-politici sulla base della consapevolezza della complessa problematica in esame; dall'altra il rifiuto di

³⁵ Espressione ricorrente in CAROLLO D'ANNA, *L'assistenza*, cit. Cfr. pure D'AMELIO, *Sul carattere*, cit., p. 21.

³⁶ L'assistenza pubblica rientrava nella funzione amministrativa dello Stato e doveva produrre un vantaggio collettivo, in quanto finalizzata al benessere e alla conservazione della società, «come ente che vive e si perpetua», ma anche provvedendo ai suoi futuri sviluppi e condizioni. Si interessava perciò degli inabili al lavoro e, con un trattamento diverso, degli abili versanti in situazione di indigenza. In tal senso si esprimeva VACCHELLI, voce *Assistenza pubblica*, cit., p. 846-847, 859-862 e *passim*; già ID., *L'assistenza pubblica. Monografia di scienza dell'amministrazione*, Cremona 1891.

³⁷ L. VOLPICELLI, *Pedagogia e pedagogia emendatrice*, in EM, a. I, n. 1, nov. 1941, p. 4-5.

³⁸ L'implementazione tra repressione penale e piano educativo, in certi ambienti, era avvertita come imprescindibile. «Il problema della delinquenza minorile si dibatte in una incertezza teorica, giacché la questione è stata sempre considerata, più come giuridico-sociale, che come educativo-spirituale». Ed anche sul piano pratico lo stesso nodo non si era ancora sciolto. VOLPICELLI, *Pedagogia*, cit., p. 8. D'altronde a lungo «il delitto fu puntualizzato nell'atto, senza riferimento alla sua genesi psicologica» e solo «da poco tempo, al misfatto compiuto dal delinquente si danno radici lontane». Gli impliciti accenni all'evoluzione della penalistica nella dialettica tra Scuola classica e Scuola positiva si incontrano in N. PADELLARO, *Normali ed anormali*, in EM, a. I, n. 1, nov. 1941, p. 16. Cfr. T. MANGO, *Il problema della delinquenza minorile*, in EM, a. I, n. 2, gen. 1942, che lo affronta attribuendo grande rilevanza delle condizioni economiche del Paese.

comprimere «la ricerca educativa nelle concluse aule della scuola»³⁹ o tra le pareti degli uffici ministeriali. Dismesso l'abito mentale ispirato a visioni gnoseologiche monistiche ed al «teorismo» astratto, la nuova pedagogia voleva essere riparatrice del fisico e dello spirito, per cui si concentrava sul «fatto educativo»⁴⁰, concependolo come esperienza reale, pragmatica, di costumi e di vita lavorativa. Senza rinunciare all'adesione a categorie di massima ed a canoni scientifici consolidati, orientava l'esperienza formativa all'azione ed, in prospettiva, ad uno sbocco di tipo occupazionale.

È nelle aperture di questo moderno approccio metodologico che, all'avvento al potere del fascismo, i fanciulli ciechi e sordomuti furono sottratti più vigorosamente a quello sterile isolamento sociale e umano, privo di una progettualità d'insieme, che, nonostante lo sforzo e l'impegno profuso da tanti filantropi, non sempre riusciva a riconsegnare un'esistenza dignitosa⁴¹. Diversamente, presi in carico dal regime, essi furono messi in condizione di assolvere all'obbligo scolastico mediante la frequenza gratuita o semigratuita⁴² delle scuole a loro «riservate»⁴³, che intanto si munivano di personale specializzato

³⁹ VOLPICELLI, *Pedagogia*, cit., p. 4-5.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Ciechi e sordomuti erano stati categoricamente inclusi, insieme ai malati cronici, nell'elenco degli inabili al lavoro. Il sistema della 'beneficenza aperta', ossia a domicilio, che pure si stava diffondendo in Europa, non modificava la generale condizione di emarginazione sociale, che ingabbiava specialmente gli individui più deboli sul piano economico. Così in VACCHELLI, voce *Assistenza pubblica*, cit., p. 859.

⁴² Cfr. il r.d. n. 1297 del 26 aprile 1928, cit. Per i bambini ciechi, l'incidenza delle condizioni economiche della famiglia ai fini dell'ammissione era attestata dal dettato dell'art. 452. Per i sordomuti, la disciplina era abbastanza più dettagliata: l'art. 474 prevedeva la disponibilità di almeno 25 posti gratuiti presso i Regi istituti e gli art. 479-482 ne definivano i criteri di accesso fissando una doppia graduatoria: una del tutto riservata e con situazioni di gratuità, facente capo agli enti che mantenevano «posti di loro patronato» (art. 479); l'altra stilata per i posti rimanenti, «di preferenza assegnati agli aspiranti per i quali le famiglie assumano, mediante regolare obbligazione, l'onere del mantenimento». I posti residuali erano conferiti, ex art. 482, «con preferenza agli aspiranti che possono contribuire per la metà alle spese di mantenimento».

⁴³ Cfr. il r.d. dl 26 aprile 1928 n. 1297, art. 405 sull'obbligo scolastico, punto b). Al punto c) si manteneva ferma l'opzione alternativa dell'«istruzione privata o paterna». Dopo i primi tre anni, gli alunni che avevano beneficiato dell'attività didattica svolta presso gli istituti dei ciechi designati o presso le scuole elementari pubbliche «specializzate», erano tenuti a rientrare nelle scuole comuni. Lo stesso obbligo non valeva per gli altri, che avrebbero continuato a studiare tra le pareti domestiche. Ivi, art. 406.

e regolarmente abilitato⁴⁴ a svolgere una didattica idonea e pianificata a supportare e compensare le diverse menomazioni. Un trattamento separato e progressivo fu previsto anche a favore dei minorati dell'intelletto, tipologia di individui altrettanto difficile da gestire, oltre che da configurare, per i ben più mobili e indefiniti fattori caratterizzanti.

Affacciandosi al mondo scolastico-educativo una pluralità di generi di soggetti svantaggiati ed 'anormali'⁴⁵, in passato massicciamente esclusi, il sistema di istruzione primaria fu costruito su due livelli: l'ordinario, destinato alla platea dei normodotati, venne affiancato da un altro parallelo, che rivolgeva i suoi insegnamenti, *in primis* di scrittura e lettura, a quanti erano classificati diversamente. Tale secondo ramo fu concepito con una pluralità di indirizzi didattici specifici predeterminati; nella riorganizzazione disposta sotto l'egida ministeriale, si stabilizzò attraverso la creazione di scuole speciali e di classi differenziali⁴⁶. La logica di fondo del duplice standard pedagogico era ispirata a criteri d'avanguardia⁴⁷, più utilitaristici e protettivi che

⁴⁴ Cfr. complessivamente gli art. 460 e ss. del r.d. n. 1297 del 26 aprile 1928. Si istituiva una «scuola di metodo» per maestri, istruttori od assistenti dei ciechi con un corso di durata annuale (art. 469 e 470). Analoghe le disposizioni per gli istituti dei sordomuti (art. 474 e ss.). Su tale linea si erano già poste le norme del r.d. del 22 gennaio 1925, n. 432, *Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione*, art. 173 e 174, poi confluite nel T.U., approvato con r.d. del 5 febbraio 1928 n. 577, art. 178 e 179. Sulla scuola di metodo per insegnanti dei ciechi, guidata da Augusto Romagnoli cfr. SANTINI, *Realizzazioni*, cit., in AC, p. 30-31.

⁴⁵ Allo spinoso interrogativo su come sostanzialmente definire la normalità umana, Nazareno PADELLARO rispose che «potrebbe concepirsi come una tappa della nostra ignoranza, e il concetto del "normale" essere assimilato ad un concetto statistico desunto dalle varie voci dell'"anormale"». Dunque un concetto ricavabile da indici antropometrici e, dinamicamente, dal parametro dell'anormalità che, secondo Ovide Decroly, ricomprendeva «tutti i fanciulli, che, per una ragione qualsiasi, si trovano in stato d'inferiorità e non possono adattarsi all'ambiente sociale ove sono destinati a vivere» (*Normali ed anormali*, cit., p. 16-18).

⁴⁶ Cfr. il r.d. n. 1297 del 26 aprile 1928. Dopo aver elencato le sanzioni disciplinari a carico degli allievi che mancassero «ai loro doveri» (art. 412), la previsione all'art. 415, ispirata da altrettanto rigore punitivo, stabiliva che «quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su parere conforme dell'ufficiale sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dell'alunno al direttore didattico governativo o comunale, il quale curerà l'assegnazione dello scolaro alle classi differenziali che siano istituite nel Comune o, secondo i casi, d'accordo con la famiglia, inizierà pratiche opportune per il ricovero in istituti per l'educazione dei corrigendi». Sulla stessa linea, con riferimento all'ambito familiare, si collocava l'art. 222 del c.c. Sul tema generale cfr. i lavori P. L. DINI, *Classi differenziali e scuole speciali. Ordinamento italiano e cenni di legislazione comparata*, Roma 1965. R. RENAUDO-LUPO, *L'educazione dei deficienti nelle classi speciali di Torino*, Torino 1922.

⁴⁷ PADELLARO, *Normali ed anormali*, cit., p. 18. La pedagogia emendatrice era armata di una speciale «lente d'ingrandimento» concentrata sulle fasi di sviluppo del fanciullo. Di

veramente discriminatori, in quanto il fattore 'educabilità' fungeva da divisorio selettivo interno⁴⁸ anche per le implicazioni di natura finanziaria. All'esterno stava ad indicare la destinazione scolastica più adeguata⁴⁹. In sostanza si trattava di un percorso emendativo mirato,

diverso avviso era L. CIMATTI, *Il servizio scolastico obbligatorio e la scuola materna*, in AC, p. 38, che insisteva sull'«opportunità della coeducazione dei ciechi coi vedenti». L'obiettivo era di consentire una precoce reazione al disagio e, nella mutua collaborazione tra diversi, di sviluppare specialmente nei minori sani il «sentire più forte quella solidarietà che spesso manca ai bambini, naturalmente egocentrici, specie se tenuti troppo isolati dagli altri coetanei» disagiati.

⁴⁸ Cfr. il r.d. n. 1175 del 14 settembre 1931, *Testo unico per la finanza locale*, che all'art. 7 lettera f) n. 3, indicava, tra le spese provinciali obbligatorie, quelle per l'assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri «rieducabili» e quindi suscettibili di valorizzazione. Anche CAROLLO D'ANNA, a proposito dei «mentecatti», sottolineava questo aspetto specificando che i soggetti affetti da malattie nervose e parimenti «i frenastenici, gli epilettici, gli idioti e gli imbecilli» non potevano essere trattenuti in manicomio quando risultavano «educabili, capaci di imparare un mestiere e di esercitarlo» (*L'assistenza*, cit., p. 187-189). Era notorio che i manicomi presentassero una connotazione ristretta, puramente segregativa e protettiva, ed il ricovero costituisse un intervento di pubblica assistenza, corrispondente ad una misura di pubblica sicurezza e di preservazione sociale, che non produceva benefici diretti per il soggetto interessato. Alla luce di questi obiettivi, l'internamento si configurava come una pratica adottata dallo Stato prescindendo dalle distinzioni sociali e, perciò, non solo nei riguardi dei «maniaci poveri». Ivi, p. 188-189. L'A. richiamava anche parte di una relazione non datata che Leonardo Bianchi aveva presentato in Parlamento. In effetti l'impostazione generale seguita dal clinico napoletano risulta di ben più ampia portata, laddove respingeva proprio i criteri restrittivi di ammissione nei manicomi e l'assunzione della pericolosità sociale come primario parametro classificatore dell'istituzione psichiatrica. Al contrario, aspirava a che divenisse un luogo di cura attiva, una struttura ospedaliera per individui colpiti da malattie o anomalie della mente da accogliere e sanare. Su questi specifici aspetti di modernità cfr. una sua relazione del 1922 presentata in Senato e riportata da F. DE PERI, *Il medico e il folle: istituzione psichiatrica, sapere scientifico e pensiero medico fra Otto e Novecento*, in *Storia d'Italia, Annali*, 7, *Malattia e medicina*, Torino 1984, spec. p. 1132-1134. Un'analisi sintetica dei due diversi modelli «dell'organizzazione della salute mentale» si legge anche in C. DE SANCTIS, *Sanità psichica ed educazione sociale*, in *Cittadini di domani, Sette studi presentati al Congresso internazionale medico Psico-pedagogico*, Roma 1950, p. 78-79.

⁴⁹ Ad esempio, premesso che il problema dei minorati degli arti, dei «lesionati negli organi ed apparati che provvedono all'atteggiamento ed al movimento» costituiva una questione sociale, era diffusa opinione che «le comuni scuole e tirocini professionali» ordinari non risultassero adatti per il recupero di questi infelici, i quali «non trova[va]no di solito nei compagni quelle manifestazioni e senso di conforto morale, di cui tanto abbisogna[va]no». A quanti erano gravati da un deficit motorio o comunque fisico si addiceva una «condizione speciale», con scuole adatte ed idonei laboratori attrezzati al migliore apprendimento di un «mestiere». Cfr. A. GUACCERO, *L'assistenza agli storpi e deformati in regime fascista*, in «Archivio fascista di medicina politica», a. VI, 1932, fasc. maggio-agosto, p. 142-144. L'iniziativa intrapresa, di lì a qualche anno, dalla marchesa Dina Vaccari per la rieducazione dei ragazzi con imperfezioni corporee congenite o contratte nella prima infanzia fu illustrata da M.M. BALDINI, *L'Istituto per la rieducazione dei minorati fisici in Roma*, in EM, a. I, n. 1, nov. 1941, p. 68-72.

di laboratori di studi disegnati per impedire che, nel lungo termine, l'impegno e l'operato di tanti infelici risultassero infecondi per loro stessi e dannosi per gli altri.

Quando la scuola pubblica con orgoglio si rimise «in testa al movimento educativo»⁵⁰, contemplando normativamente una molteplicità di binari e di metodi formativi, espressioni corali e politicamente allineate rimarcarono i segni di discontinuità dall'immobilismo segregante dei vecchi istituti-ricovero ove «non s'insegnava cosa alcuna»⁵¹. La nuova pedagogia, presupponendo l'accertamento di uno stato di fatto, consistente in un deficit⁵² corporeo-sensoriale o della psiche, invece si proponeva di sanarlo o quanto meno di correggerlo, soffermandosi sugli sviluppi dell'età evolutiva e avvalendosi di strumenti terapeutici e/o di un'istruzione *ad hoc*. Il che prefigurava l'esistenza di una infermità da valutare innanzitutto sotto l'aspetto sanitario, per determinarne terapie, assistenza ed *iter* didattico, ed a seguire, con i parametri offerti dal diritto, ai fini dell'esercizio di quel «primo giuridico»⁵³ coincidente con la capacità civile. Lottica curativa e di recupero delle risorse ed abilità personali nella fase attuativa comportava che i fanciulli minorati, ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti, fossero allocati in strutture educative specializzate a sé stanti e, quindi, inevitabilmente sottratti a rapporti di convivenza scolastica con il gruppo dei coetanei fisicamente integri.

⁵⁰ VOLPICELLI, *Pedagogia*, cit., p. 7.

⁵¹ NICOLODI, *Ciechi che lavorano*, cit., p. 33. Ai ciechi si insegnava prevalentemente la musica, «come se il fatto di non aver mai veduto o di essersi accecati dovesse per forza determinare una inclinazione alla gaia scienza» (ivi). Una rappresentazione dell'amore per tale arte è in E. DE AMICIS, *Cuore*, Newton Compton, Milano 1994, *I ragazzi ciechi*, p. 145-150.

⁵² PADELLARO, *Normali ed anormali*, cit., p. 15, avvertiva tutti i limiti delle classificazioni troppo nette operate dalle scienze positive, per cui riteneva del tutto infondata la ricorrente parificazione tra i termini deficit e anormalità, considerando l'esistenza anche degli anormali del «sufficit» o del «plus», che minorati proprio non erano. Tra l'altro, ammetteva che poche incidenze sulle anomalie derivavano da cause estrinseche rinvenibili nel contesto sociale.

⁵³ Le questioni relative alla capacità «costituiscono in fatti la ricerca preliminare in ogni negozio civile; [...] nelle sociali relazioni importa sapere se l'uomo che svolge l'azione in giudizio, che presta il suo consentimento in un contratto, od esercita la potestà maritale, o la paterna, o la tutoria, che testa, che dona o riceve una qualsiasi liberalità, abbia per avventura quell'attitudine che costituisce il vincolo obbligatorio, quell'attiva potestà che imprime agli atti la efficacia e la esistenza, che crea dei diritti o produce delle obbligazioni». Riassumendo tutte le fattispecie in cui la minorazione poteva avere rilevanti margini di incidenza, introduceva così la sua trattazione il consigliere della Corte d'Appello di Palermo, NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 3.

Superate le forme di internamento precedenti la riforma del 1923⁵⁴, risolto di un fatalismo inesorabile che precludeva ogni possibilità di sviluppo, in effetti il nuovo congegno dell'istruzione, benché mantenesse viva una dimensione appartata, rivelava occasioni di crescita profonda. Lungi dal considerare le persone con disabilità destinatari di iniziative puramente soccorritrici ed in fondo umilianti, intendeva puntare «con influenze ossia con forze»⁵⁵ incisive al raggiungimento del decoro e dell'equilibrio mancanti. Intanto si alimentava un aumento di consapevolezza nei riguardi di molti individui in difficoltà: da oggetti passivi di spontanee azioni caritative di pietà e di accoglienza, in virtù dell'«intervento provvidenziale» delle scienze⁵⁶ e dell'«educazione amorevole e completa»⁵⁷ favorita dal recente *jus positum*, si voleva porli in grado di rientrare nella vita della nazione, conferendo loro un grado sufficiente di autonomia e di responsabilità, con molte sembianze proprie di tutti gli altri consociati. Eppure, al raggiungimento della maggiore età, l'ordinamento giuridico vigente era pronto ad alzare altre barriere, riservando agli stessi una capacità legale ridotta.

3. *Le 'protezioni' previste dal codice civile del 1865*

3.a. *Gli infermi di mente*

Che l'orientamento socio-culturale intrapreso in via ufficiale dalla riforma fascista stesse contribuendo a spezzare quella catena di parametrici logici ed ideologici, a sfondo cautelativo-penalizzante, su cui poggiavano alcune disposizioni del primo codice civile italiano, è evi-

⁵⁴ Gli istituti per ciechi di più remota costituzione erano descritti come una sorta di «ospizi» in cui «ragazzi, adulti, donne, vecchi sani e malati, normali e deficienti, vivevano nella più lacrimevole mescolanza in quanto la cecità non era, nella concezione di allora, una minorazione compensabile». NICOLODI, *Ciechi che lavorano*, cit., p. 33.

⁵⁵ PADELLARO, *Normali ed anormali*, cit., p. 17. «Il difetto esige la compensazione, il rimedio. Il metodo» (ivi, p. 20).

⁵⁶ Ivi, p. 16. D'altro canto i progressi delle scienze positive dimostravano l'insufficienza delle classificazioni sugli 'anormali', che si rivelavano dinamiche e quindi aperte, e che il concetto di normale dovesse ricavarsi per differenza.

⁵⁷ C. QUERCIA, *Nuove provvidenze per la tutela l'assistenza e l'educazione dei sordomuti*, in EM, a. I, n. 5, lug. 1942, p. 257.

dente. Il titolo X del libro I, *Delle persone*, si apriva con l'art. 323 che fissava la regola generale secondo cui al compimento del ventunesimo anno l'individuo diventava *sui juris*, ossia capace di «tutti gli atti della vita civile», acquisendo l'«attitudine di essere subbietto di diritti od obbligazioni civili. Tale capacità deriva dalla legge»⁵⁸. A seguire, si incontravano subito le norme sulla interdizione e sull'inabilitazione.

I punti di snodo incrociati dalla capacità civile, insieme alla bontà delle regole e degli istituti giuridici posti a tutela delle diverse tipologie di soggetti che ne risultassero privi, furono illustrati in maniera nitida nei pochi trattati dedicati alle persone fisiche incapaci. Dopo le recenti teorizzazioni della Pandettistica tedesca, ben note alla dottrina italiana, era lucidamente matura la «distinzione teorica e pratica»⁵⁹ tra il godimento del diritto, inteso nel senso dell'appartenenza e della titolarità, e l'esercizio, come pratica attuazione ed uso concreto, che per il suo espletamento poteva essere affidato ad altri. Dall'assumere tale doppio volto a «nozione perfetta» della capacità⁶⁰ discendeva una contestuale ed efficace configurazione dell'incapacità: riguardava quelle persone che si trovavano nella condizione di non poter «valersi a piacimento delle cose che loro apparten[evano], ma di essere in ciò supplite o limitate da altre persone chiamate a rappresentarle o, quan-

⁵⁸ Espressione di A.G. FONTANIVE, voce *Capacità civile*, in EGI, v. III, parte I, sezione II, Milano 1903, p. 6 29.

⁵⁹ *Ibidem*. Nello stesso senso cfr. i richiami in G. BOGGIO, *Persone fisiche incapaci agli atti civili e di commercio e delle forme abilitative nel diritto italiano*, 2 voll., Torino 1888-1889, v. I, tit. I, p. 1. G. PIOLA, *Delle persone incapaci*, v. I, Napoli-Torino 1910, tit. I, p. 6-7, 40 e *passim*. G. SCALAMANDRÉ, voce *Capacità civile*, in DI, v. VI, parte I, Torino 1888, p. 686, con riferimenti etimologici, formulava la nozione di capacità come la «facoltà di assumere, mediante valido consenso, e ricevere obbligazioni o liberazioni», cosicché, dopo aver trattato brevemente della capacità personale con prevalente interesse per la condizione dello straniero, si soffermava più ampiamente sulla «capacità patrimoniale» relativa «al dominio, al possesso dei beni patrimoniali, ed alle rispondenti obbligazioni e liberazioni» (ivi, p. 689-690). L'aver conferito maggior risalto al momento dell'esercizio del diritto rispetto a quello della titolarità, suscitò la critica dell'avv. FONTANIVE, *op. cit.*, p. 639.

⁶⁰ FONTANIVE, *op. cit.*, p. 629. Proseguendo nel discorso, ne indicava i presupposti basilari: «l'uomo è soggetto di diritto inquantoché ha coscienza. Egli ha la capacità inoltre ad esercitare i diritti in quanto abbia il comune discernimento e la comune saggezza» (ivi, p. 635). Sui presupposti della capacità giuridica, tra *status* e i diritti di natura, cfr. l'indagine di P. CAPPELLINI, «*Status*» *accipitur tripliciter. Postilla breve per un'anamnesi di 'capacità giuridica' e 'sistema del diritto romano attuale'*, in IDEM, *Storie dei concetti giuridici*, Torino 2010, p. 49-109.

to meno a prestar loro assistenza»⁶¹. Una chiave di lettura di questo tipo, assolutamente dominante, forniva immediatamente il senso di quale fosse l'interesse sociale, prima ancora che individuale, tra esistenza umana e patrimonio, meritevole di vera e costante protezione. Di sicuro, quando la suaccennata riduzione delle facoltà 'gestionali' era originata da ragioni 'di salute'⁶², la presenza di una stato patologico permanente, come di una minorazione grave⁶³, dava luogo al riconoscimento di un'infermità mentale, oppure fisica. E da ciascuna fattispecie scaturivano limitazioni e situazioni giuridiche distinte.

La prima ipotesi di incapacità prendeva forma mancando nella persona «quella intelligenza che della libertà è il fondamento; ed allora bisogna designar altri individui che pietosamente soccorrano all'inetitudine nell'esercizio del diritto. Se il legislatore così non facesse, verrebbe praticamente a togliere e negare il diritto, perché negherebbe la maniera razionale di farlo valere, privando di difesa chi di per sé non ha modo di tutelarsi»⁶⁴. L'ostentato principio secondo cui la

⁶¹ BOGGIO, *Persone fisiche incapaci*, cit., v. I, tit. I, p. 1-2. Il concetto di capacità d'agire era stata oggetto di autonoma trattazione nell'opera di Bernhard Windscheid, che Boggio stesso mostrava di conoscere. Cfr. in proposito *Diritto delle Pandette. Prima traduzione italiana [...] fatta sull'ultima edizione tedesca da Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa*, v. I, Torino 1902, parte I, p. 271 e ss.

⁶² FONTANIVE prevedeva quattro tipi di limitazioni della capacità derivanti dall'età, dalla salute, dal sesso e dall'indegnità (voce *Capacità civile*, cit., p. 635-640). Come giustamente avvertiva PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. I, nt.1, p. 6, la nozione di soggetti incapaci storicamente era molto più estesa e complessa, comprendendo una schiera cospicua di individui «dipendentemente dalla loro condizione sociale» (tra cui ebrei, eretici, stranieri), nonché altre persone dichiarate tali dalla legge «allo scopo di ottenere determinati fini sociali che non costituiscono un beneficio pel dichiarato incapace» (tra cui donne maritate, falliti, condannati penalmente).

⁶³ D'alto della sua lunga esperienza di magistrato, Francesco Nobile era perfettamente consapevole che «nella materia della capacità, quando la ricerca si volge all'estensione delle facoltà intellettuali dell'individuo che dee stabilire od assumere giuridici rapporti, gli oracoli della scienza medico-psicologica debbono imprescindibilmente essere consultati. Le applicazioni del diritto invero sono i legittimi corollari delle verità primarie, e non un puro e getto empirismo. L'arte del giureconsulto sta nel discernimento, nel giudizio, e nella scelta delle conclusioni più accertate della scienza astratta, onde metterle al servizio della interpretazione e dei casi pratici». (*Dello stato giuridico*, cit., p. 17). L'interrelazione tra diritto e medicina si trova ribadita in diverse sue pagine (p. 100 e *passim*). Per una sintetica scheda biografica, non priva di dettagliati riferimenti alla carriera, si rinvia (data di consultazione 5 luglio 2018) a <http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/38c577ccd5139785c1257bec004a1954/3724af834c8e395d4125646f005ddf08?OpenDocument>.

⁶⁴ BOGGIO, *Persone fisiche incapaci*, cit., v. I, tit. I, p. 5. Definendo l'incapacità dichiarava: «intendiamo l'impossibilità naturale o legale di compiere atti giuridici in nome e per conto proprio» (nt. 1, p. 3).

norma non crea bensì giuridicizza la non capacità, ossia *nomina sunt consequentia rerum*, aveva pur sempre come presupposto implicito l'esistenza o meglio l'avvenuta «costruzione» ideale, anche tecnicamente inespressa, di un tipo 'normale' da cui far discendere e separare altre categorie di consociati, tra cui 'folli' e succedanei⁶⁵. Come a dire che *nomina sunt res*. La *factio*, d'altro canto, era insita nello stesso termine latino *persona* che, dall'essere indicativo dell'antica maschera usata in teatro dall'attore rappresentante una parte del dramma, con analogica metafora «fu nella giurisprudenza adoperato per additare le diverse qualità, o situazioni degli uomini nell'ordine sociale e le varie parti che vi rappresentano»⁶⁶. Il vocabolo esprimeva un concetto puramente giuridico-formale ed era stato esteso «a tutti gli uomini, quasi rappresentanti nel mondo una parte della vita della famiglia e società»⁶⁷.

Dalla concezione 'neutrale', in base a cui «la legge non fa che riconoscere quello che già esiste» in natura⁶⁸ e che nel codice civile la condizione umana dell'individuo veniva in rilievo allo scopo di determinare l'estensione della sua fattività e responsabilità giuridica, derivava che i casi di abituale infermità di mente necessitavano di una distinzione a seconda che il disordine psichico si presentasse di inten-

⁶⁵ Quell'uomo *nature*, capace «di provvedere ai propri interessi» (art. 324 c.c.) e primario parametro di riferimento per misurare la posizione dell'infermo di mente o minorato, – come avrebbe efficacemente asserito Michel Foucault nel 1961 – raffigurava esso stesso un artificio, prodotto a monte dall'ordinamento statale e situato non «in uno spazio naturale, ma in un sistema che identifica il *socius* al soggetto del diritto». Conseguentemente «il folle non è riconosciuto come tale in quanto una malattia l'ha spostato verso i margini della normalità, ma in quanto la nostra cultura l'ha situato al punto d'incontro tra il decreto sociale dell'internamento e la conoscenza giuridica che discerne la capacità del soggetto di diritto». *Histoire de la folie à l'âge classique*, Paris, trad. it. di F. Ferrucci, *Storia della follia in età classica*, Milano 1963, v. I, parte I, par. 4, *Esperienze della follia*, p. 134. Se i pedagogisti del regime rimanevano cauti sul concetto di persona 'normale', il legislatore del 1865 sembrava aver compiuto una scelta definita.

⁶⁶ F. CARRILLO, *Istituzioni delle leggi civili del regno di Napoli*, v. I, Napoli 1853, l. I *Delle Persone*, p. 62. In G.G. EINECCIO, *Elementi della ragion civile secondo l'ordine delle Giustinianee Istituzioni*, trad. con note di D. De Vincentiis, l. I, Napoli 1822, *Delle persone*, p. 47, analogamente si leggeva: «l'idea dell'uomo è molto diversa dalla nozione della persona. L'uomo è chiunque va dotato di un'anima ragionevole e di un corpo umano. La persona è un uomo considerato in qualche stato».

⁶⁷ Così E. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*, l. I *Delle persone*, Firenze 1871², nt. 2, p. 2.

⁶⁸ BOGGIO, *Persone fisiche incapaci*, cit., v. I, tit. I, p. 5.

sità grave o lieve: quando, ex art. 324⁶⁹, il soggetto risultava completamente «incapace di provvedere ai propri interessi» e di conoscere le conseguenze delle proprie azioni, la sua «personalità» *doveva* esser privata di quel gran «gioiello» che è la libertà, trovando «l'unica legittima rappresentanza nel tutore», che in via suppletiva interponeva la sua autorità assoluta nell'amministrazione di tutte le 'sostanze'. «Dee interdarsi l'amministrazione de' beni», recitava molto concretamente l'art. 412 del dismesso codice delle Due Sicilie. L'altra fattispecie prevedeva che, verificandosi nella persona «quell'imbecillità che toglie il concetto e la intuizione piena delle responsabilità gravi nell'ambiente politico-giuridico»⁷⁰, *potesse* disporsi l'inabilitazione (art. 339 c.c.), ampiamente equiparabile alla «condizione del minore emancipato»⁷¹. Allora, accanto alla sua autodeterminazione, subentrava il consenso di un curatore con la funzione di espletare l'assistenza in giudizio e di concorrere al perfezionamento di determinati atti.

Erano istituti differenti a cui il diritto positivo, con un intensificarsi di deduzioni e proposizioni consequenziali, collegava esiti rigorosi, tuttavia rispondenti ad un ben distinto grado di invasività. La misura era desumibile dall'uso del verbo 'potere' in alternativa a 'do-

⁶⁹ L'art. 324 faceva riferimento al maggiore di età che si trovasse in condizione di abituale infermità di mente. Il precetto riprendeva in forma semplificata ed omnicomprensiva quella più scolastica contenuta nell'art. 368 del codice albertino e del 489 del codice francese, nei quali entrando nel dettaglio si indicava «lo stato abituale di imbecillità, di demenza o di furore». Cfr. A. VISMARA, voce *Interdizione e inabilitazione*, in EGI, v. VIII, parte II, Milano 1913, p. 437. Tale rilievo inerente l'opportunità dell'abbandono di singole categorie definite *a priori* si incontra formulato già in AGI, v. VIII, a. 1874, parte II *Corti d'appello*, Modena 2 ago. 1872, p. 236-237.

⁷⁰ Cfr. FONTANIVE, voce *Capacità civile*, cit., p. 635, che liquidava il problema dell'«abituale infermità di mente», secondo i dettami dell'art. 324, utilizzando unicamente la categoria della pazzia, mentre Piola più approfonditamente, avvalendosi di argomenti tecnici, di antropologia e di psicopatologia, individuava una serie di possibili fattispecie, distinguendo più diffusamente i soggetti non psichicamente evoluti, quindi nati privi di discernimento, da quelli psichicamente anomali (*Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, p. 417 e ss.). 'Gioiello' è un termine mutuato da F. VOLTOLINA, *Commento al codice civile del regno d'Italia*, Venezia 1873, art. 324-325, p. 410.

⁷¹ *Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, a cura di S. Gianzana, I *Relazioni (Ministeriali e Senatoria)*, Torino 1887, p. 237. «Mentre il minore è «un soggetto che supera la media dei coetanei perché appare maggiormente dotato psichicamente [...], al contrario l'inabilitato è un soggetto che si pone al di sotto della media» per la presenza un uno di quei «presupposti che attengono alla personalità». Tale distinzione è formulata in F. SCARDULLA, voce *Inabilitazione*, in ED, XX, Milano 1970, p. 842.

vere'. L'esistenza giuridica, come «partecipazione dei dritti»⁷², in ragione del mancato possesso delle piene facoltà intellettive incontrava nella normativa codificata una disciplina estesa e lineare che, in quanto frutto di una tradizione consolidata, tesa alla salvaguardia dell'ordine, riusciva a conseguire il pacifico accoglimento dottrinale⁷³. Il che si accordava con il fatto che, in presenza di alterazione o debolezza psichica, «i legislatori di ogni tempo»⁷⁴ avevano sempre deferito la scelta e l'attivazione delle due tipologie di rimedi, tutela e curatela, alla decisione dell'autorità giudiziaria sulla base di un formale procedimento istruttorio di accertamento. In assenza di presunzioni *ex lege*, entrambe le soluzioni indicate dall'ordinamento venivano affidate alla pregnante e ponderata constatazione della corrispondenza effettiva tra i fenomeni reali, relativi a persone e circostanze, e le condizioni previste dalla legge. Tale intervento interpretativo del magistrato, decisivo e saliente, era largamente avvertito come una garanzia valida e soddisfacente per tutti.

Inquadrate in una sintesi asciutta, le espressioni di commento agli articoli formulate dalla *scientia iuris* riuscivano a chiarire i motivi in base a cui si graduava l'assunzione di uno specifico riparo legale in luogo dell'altro, interdicensi o inabilitando giudizialmente; nello stesso tempo evidenziavano quanta rilevanza assumesse il guscio protettivo⁷⁵ costruito intorno all'infermo di mente a sua diretta tutela ed «accessoriamente» le misure previste a favore dei terzi⁷⁶ che entravano in rapporto con quello. L'inetitudine ad esercitare «il diritto che ci compete», a difendere la propria

⁷² NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 4.

⁷³ È quanto traspare dagli scritti di Boggio e Piola. Non è di scarso rilievo che l'elaborazione dottrinale fosse tutt'altro che avulsa dalla realtà sociale, trattandosi di riflessioni e testi redatti da professionisti del foro e scaturiti dalla loro esperienza operativa.

⁷⁴ NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 4.

⁷⁵ BOGGIO, *Persone fisiche incapaci*, cit., v. I, p. 7. Ritornava con insistenza sul concetto di «protezione», come rimedio opportuno e proporzionato, PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. I, p. 5-6; a p. 43 sulla scia di tale impostazione dichiarava che «le norme costituenti il complesso del diritto relativo alle persone incapaci sono di ordine pubblico». Che la tutela fosse una forma di tutela sociale verso i deboli ed il relativo ufficio un *munus publicum*, un mezzo di soccorso e di difesa creato dalla società a favore di minori e malati di mente, era ribadito da VISMARA, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 446.

⁷⁶ BOGGIO, *op. cit.*, v. I, p. 7. A completa garanzia dei terzi era obbligatoria, presso ogni pretura, la tenuta di un registro delle tutele ed un altro delle «cure» pronunciate con decisione di tribunale. In proposito, invece, nulla era stabilito in caso di inabilitazione *ope legis*. Cfr. art. 343-349 del c.c. del 1865 e le note critiche di O. SECHI, *Sull'art. 340 del codice civile*, in «Il Filangieri», a. XX, 1895, p. 567-8.

persona, i propri beni ed affari, diventava il fondamento delle conseguenti restrizioni della «libertà individuale» in chi non si mostrava pienamente «padrone di se stesso»⁷⁷ e della propria sorte, nonché costituiva la base «della teorica relativa alla validità degli atti giuridici non solo contrattuali, ma anche extracontrattuali»⁷⁸.

Contenere le operazioni pregiudizievoli, in buona sostanza, *in civilibus* assicurava una protezione del sé, che era prevalentemente 'materiale', consistente nella salvaguardia mirata della conservazione del patrimonio individuale all'interno dell'orbita parentale, della certezza dei traffici e dei rapporti esterni. Si trattava di un punto fermo che consentiva di modulare, a seconda dei casi, l'opposizione della nullità assoluta o relativa degli atti. Un riscontro diretto, mantenendo l'attenzione sugli infermi di mente destinati all'inabilitazione, veniva fornito dal codice all'art. 339, il cui dettato, mentre era interamente silente sul profilo morale e personale, sulla *cura personae* in senso ampio, al contrario si preoccupava di formulare uno specifico e dettagliato elenco, per quanto più dimostrativo che propriamente tassativo, di quelle attività che presentavano un alto fattore di rischio⁷⁹. Si trattava dei negozi eccedenti la zona franca dell'ordinaria e «semplice amministrazione»⁸⁰, ossia non attinenti alla mera custodia del patri-

⁷⁷ PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, p. 6 e 40. G. ALPA, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari 1993, p. 19, a proposito del malato di mente rileva che è sempre «difficile distinguere le ipotesi in cui le regole hanno lo scopo di proteggere» dalle ipotesi in cui «tale situazione protettiva si trasforma in una prigione giuridica» in cui il soggetto «non può far nulla se non tramite i familiari, il tutore o chi sia dalla legge delegato in suo luogo a compiere atti giuridicamente rilevanti».

⁷⁸ BOGGIO, *Persone fisiche incapaci*, v. I, prefazione, p. V.

⁷⁹ Stare da solo in giudizio, fare transazioni e alienazioni, riscuotere capitali e rilasciare liberazioni, ipotecare i suoi beni e accordare servitù. Sul punto, che riproduceva in parte l'art. 499 del codice francese, cfr. le note esplicative di VISMARA, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 459; F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, v. I, Torino 1877, p. 646. «Il procedimento di inabilitazione viene instaurato solitamente quando vi sono degli interessi economici da tutelare». Così in SCARDULLA, voce *Inabilitazione*, cit., p. 843.

⁸⁰ VISMARA, *op. cit.*, p. 459-460, curava di esemplificare, indicando in quali atti essa si concretasse: «percepire le sue rendite, i frutti dei suoi capitali, rilasciare quietanza, acquistare i beni necessari all'economia domestica, all'amministrazione del suo patrimonio, far contratti per la conservazione delle sue sostanze ecc. Inoltre, se proprietario di fondi, egli potrà vendere le derrate, perché queste sono la rendita del suo patrimonio», e riscuotere gli affitti. Tuttavia, su questi ultimi due punti più delicati, dottrina e giurisprudenza avevano assunto posizioni interpretative diverse. Cfr. p. 460 diffusamente anche per una disamina della tematica in rapporto alle locazioni ultranovennali, all'esercizio del commercio, alle trascrizioni.

monio e vigilanza della sua produttività. Quindi, ogni atto a titolo oneroso riguardante l'alienazione e la distrazione della proprietà, tra cui l'esercizio del commercio⁸¹, su specifica richiesta di «qualsiasi congiunto» (accezione assai ampia, comprensiva anche degli affini e senza limiti di grado)⁸² o del coniuge, nonché del pubblico ministero, era precluso in parte, tenuto sotto stretto controllo e con una validità condizionata all'assenso del curatore.

Oltre che il perno esistenziale del Mazzarò verghiano, quello della 'roba' appariva senz'altro il cardine della solidarietà familiare, eletto e privilegiato dallo Stato liberale e dal suo assetto giuridico. Quando una simile declinazione dei valori trasmessi dal diritto trasmigrava nei reali rapporti interpersonali e fungeva da collante primario nelle loro fragilità interne, al cospetto di soggetti deboli e in talune circostanze finiva inevitabilmente per attrarre tutta l'apprensione e l'interesse del ristretto nucleo sociale di appartenenza. Non è per caso che la figura del prodigo ottenne massima attenzione nei lavori preparatori del testo del 1865, specie dopo che la «Commissione composta di distinti Magistrati di varie Province d'Italia», ispirandosi ad alcuni testi preunitari e stranieri «più severi del Codice francese», optò per il mantenimento dell'interdizione. Il dibattito che seguì alla proposta fu tra i più animati e solo dopo una votazione conclusasi con otto voti favorevoli e cinque contrari si riuscì ad attenuare tanto rigore ed a disporre la versione definitiva dell'art. 339⁸³.

Si pronunciò per una linea molto più restrittiva l'avv. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*, I. I *Delle persone*, cit. X, cap. III, p. 548-549.

⁸¹ C. VIVANTE, *Trattato del diritto commerciale*, v. I, *I Commercianti*, Milano 1911⁴, n. 141, p. 228, dichiarava che il curatore dovesse stare «al fianco dell'inabilitato come un compagno inseparabile, figurando come un impiegato stabile della sua azienda» ed ipotizzando la nomina di «un rappresentante che esercit[asse] il commercio in proprio luogo coll'assistenza del curatore medesimo».

⁸² Cfr. art. 326 c.c. PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*, I. I *Delle persone*, cit. X, cap. II, p. 530-531, puntualizzava che «avevano facoltà di provocare l'interdizione di una persona i suoi congiunti di qualsiasi grado e di qualsiasi linea, senza verun ordine di preferenza». Perciò l'opportunità che la cerchia dei soggetti con facoltà di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione venisse ristretta a «parenti od affini piuttosto prossimi» fu rilevata già nel progetto che la Commissione reale per la riforma dei codici presentò, nel settembre 1930, al ministro guardasigilli. Cfr. G. PANDOLFELLI, G. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER, G. DALLARI, *Codice civile. Libro I illustrato con i lavori preparatori*, Milano 1939, tit. XII, p. 421.

⁸³ Per la prima espressione citata cfr. *Codice civile*, a cura di Gianzana, cit., I, p. 238, per la seconda ivi, III *Verbalì della Commissione di coordinamento*, Torino 1887, Verbale n.

3.b. *Cecità e sordomutismo congeniti*

L'impronta prevalentemente patrimoniale permeava anche le norme inerenti ad alcune ipotesi di infermità fisica, rispetto alle quali, come posto in risalto dalla *communis opinio*, il codice civile aveva assunto carattere 'innovativo'. L'art. 340, assimilando lo stato del sordomuto e quello del cieco dalla nascita⁸⁴, stabiliva che costoro a causa del difetto originario, «giunti all'età maggiore, si reputeranno inabilitati di diritto, eccettoché il tribunale non li abbia dichiarati abili a provvedere alle proprie cose»⁸⁵. Tali disposizioni erano presentate come una «creazione»⁸⁶ tutta italiana in considerazione del rilievo,

19, p. 142. Usando l'argomento «bisogna camminar ben cauti quando si tratta di togliere ad una persona l'esercizio della sua libertà», Giuseppe Pisanelli espresse parere contrario al mantenimento della formula più rigorosa. L'esito della votazione è riportato ivi, III, p. 146.

⁸⁴ L'avv. Giuseppe PIOLA era attento a puntualizzare che le parole «dalla nascita», incluse nell'art. 340 non andavano «intese letteralmente», considerando l'impossibilità di provare l'esistenza del sordomutismo e la cecità se non dal «tempo in cui in via ordinaria il bambino ode e parla» e vede, ossia dall'infanzia (*Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, nt. 1, p. 691). Una sentenza della Cassazione di Napoli del 1894 specificava che bisognava prendere in considerazione «tutto quel periodo in cui la esistenza non è che una pura vegetazione». Cfr., a conferma, lo stralcio integrale riportato dall'avv. SECHI, *Sull'art. 340*, cit., p. 575, ed altra giurisprudenza coeva segnalata in IDEM, voce *Cieco*, cit., p. 12; un confronto tra nuovo e vecchio codice è posto in GI, v. XCIII, 1941, parte I, sez. II *Corti d'Appello*, Milano 9 lug. 1940, col. 125-126.

⁸⁵ «Provvida disposizione del nostro codice, consona ai principi scientifici e che trovò ancora riscontro nella disposizione del codice penale, per la quale la responsabilità del sordomuto che abbia compiuto gli anni 14 è affidata al giudizio del magistrato» (art. 58). VISMARA, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 456.

⁸⁶ L'istituto della inabilitazione poteva dirsi «una creazione del cod. civ. italiano» che lo teneva «distinto e contrapposto all'istituto dell'interdizione». Anzi «lo surroga e completa in quei casi nei quali non si può far luogo alla interdizione». Così VISMARA, *op. cit.*, p. 453, che ne tracciava i precedenti storici peculiari. «Nel diritto romano non si distinguevano i vari gradi dell'infermità mentale, il *mentecaptus*, il *furiosus*, il *demens*, erano dichiarati tutti incapaci nello stesso modo, a tutti si applicava la tutela». Segni di benevolenza giunsero dalla Chiesa romana, in tempi remoti, anche per non limitare la platea dei fedeli precludendo l'accesso ai sacramenti. Più tardi, nel diritto canonico «cominciò ad introdursi una certa gradazione tra le infermità mentali» e ad applicarsi forme meno importanti di tutela, assimilabili alla curatela. Nel codice napoleonico la formula giustinianea si capovolgeva del tutto: per i casi di *faiblesse d'esprit*, l'art. 499 disponeva che, «en rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent», precludere al convenuto lo svolgimento di una serie di attività «sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement». Presumendo la capacità, prevedeva, quindi, l'eventuale ricorso al «consulente giudiziario», che era informato alla «difesa di un duplice interesse: provvede[va] cioè alla persona e al patrimonio dell'infermo di mente, difende[va] anche l'interesse dei terzi contraenti e della società». L'art. 380 del codice albertino, ispirandosi al modello francese, analogamente prevede, «con un

non avulso da espliciti toni di disapprovazione, che il codice francese e gli altri «di lui seguaci»⁸⁷, ossia quello del regno delle Due Sicilie e del regno di Sardegna, avevano intrapreso un «indirizzo che veniva a rompere con la comune tradizione»⁸⁸. La grande pecca dei tre testi normativi, a dire di molti giuristi, consisteva nell'aver respinto l'impianto romanistico giustiniano senza poi occuparsi specificamente della condizione giuridica di tali minorati sensoriali che, pertanto, soggiacevano alla legge comune come ogn'altro cittadino mentre, invece, «abbisogna[va]no certamente di speciale assistenza»⁸⁹.

provvedimento ausiliario, uno stato intermedio tra la incompleta incapacità e la piena capacità» disposto in sede giudiziaria.

⁸⁷ In nome della *liberté* ed *égalité* nel codice francese, riguardo a tali persone, non vi erano previsioni specifiche, né esse figuravano «nominativamente» nei due testi italiani. Così PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 688; nonché il cons. BERTOLINI, *Il sordomuto* (art. 339, 340 e 342 cod. civ.), in «*Monitore dei Tribunali*», a. XXVI, Milano 11 apr. 1885, n. 15, p. 338. I sordomuti «per principio» erano stati «uguagliati ad ogni altro cittadino, salvo la ricerca singolare e di fatto sullo stato morale dell'individuo» (NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 96). Un richiamo specifico all'indirizzo caratterizzante l'«antico codice delle due Sicilie» si legge in AGI, v. V, a. 1871, parte I *Corti di Cassazione*, Torino 30 giu. 1870, p. 103. Nelle previsioni del 1819 era stata inserita la presunzione *juris* che «il sordo-muto ha integro il cervello», per cui si contavano solo due espresse menzioni: nell'art. 860 della prima parte e nel 223 della quarta. Cfr. A. GIORDANO, *Comento delle leggi civili del regno delle Due Sicilie*, v. IV, Napoli 1849, art. 860, p. 112-114; G. TREVISANI, *Della capacità civile de' sordomuti*, in «*Il progresso delle scienze lettere e arti*», noviss. serie, v. II, quaderno I, a. 1844, p. 21. In Francia «al tempo dei lavori della codificazione [...] già si apprestavano ai sordomuti dalla nascita dei mezzi sicuri e facili di comunicazione col mondo esteriore» seguendo regole e metodiche certe. «Nell'orgoglio di questo trionfo della scienza morale», le leggi francesi stabilirono che «per eccezione soltanto» potesse «limitarsi la civile capacità». In tema, la discussione interna al Consiglio di Stato avvenuta il «26 Fruttidoro anno 9» è riportata da NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 8-10.

⁸⁸ NOBILE, *op. cit.*, p. 34. Il diritto romano «ai mentecatti pareggiò i sordo-muti e gli affetti da morbo perpetuo e li dannò a perpetua cura; qualche capacità civile per altro accordò a chi fosse affetto o dalla sordità o soltanto dalla mutezza separatamente». Tale sintesi è in C. BADUANA-VACCOLINI, *Commento al codice civile del regno d'Italia*, v. I, parte IV, Roma 1876, art. 340, p. 2869.

⁸⁹ Cfr. *Codice civile*, a cura di Gianzana, cit., I, tit. X, p. 241. L'espressione è riportata anche da PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 689. Laddove il modello codicistico napoleonico era prevalso conferendo ampio rispetto alla libertà dei cittadini, fu ricorrente che la «coscienza allarmata del magistrato cercasse temperare le funeste conseguenze di una teoria [sulla capacità] accettata senza restrizioni» e pericolosamente soggetta agli attacchi dettati da pravi appetiti privati. La valutazione dell'opportunità della nomina di un consulente, per assistere i sordomuti nella difesa dei loro interessi, era demandata all'apprezzamento della magistratura trattandosi di facili vittime di insidie e speculazioni, tese anche in ambito familiare. Si dichiarava del tutto favorevole a quell'«opera provvida», di lasciare al giudizio delle Corti la definizione dei «casi speciali», il giurista palermitano NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 34-35.

Oltralpe, la deplorata lacuna, in realtà, era stata dettata da ragioni ben precise. Più che una manchevole disattenzione o un completo abbandono, aveva concretato un orientamento rivoluzionario, presumendo in chiunque l'autonomia personale e la piena capacità civile. La questione, solo apparentemente di forma, toccava la sostanza della materia. Siffatta originale evoluzione del diritto promanava dalle recenti scoperte «sull'arte d'istruire i sordo-muti dalla nascita» ed i ciechi, tenendosi al passo con le sperimentate metodologie pedagogiche e didattiche, che avevano avuto un'incidenza decisiva nel dimostrare che tra questi minorati e «il comune degli uomini» non correva «alcun intervallo», se non per le difficoltà di comunicazione. Tanto da suggerire al legislatore francese di preoccuparsi soltanto di organizzare «le forme» per rendere, nei singoli casi, «la espressione giuridicamente certa del concorso della loro volontà all'atto che si compisce». Se non che, dopo la proclamazione di tali principi, quella dei ciechi e specialmente «dei sordi-muti congeniti cessò di essere una quistione di capacità, per prendere le più modeste proporzioni di una quistione di pruova del consenso e di espressione di volontà»⁹⁰. «Erano esseri intelligenti»⁹¹. Insomma, verificandosi un netto spostamento di piani, il passato sembrava evaporare per sempre insieme ai suoi rigidi e angustianti schemi. Nelle intense e dibattute consultazioni svoltesi tra i redattori del *code* a partire dal tema del matrimonio, fu Portalis l'artefice dell'inversione concettuale che propose per la statuizione della capacità come regola e dell'incapacità come eccezione⁹².

⁹⁰ NOBILE, *op. cit.*, p. 11. L'importanza attribuita all'istruzione e la sua recezione all'interno del codice francese emergevano in maniera evidente dal testo dell'art. 936 che, in tema di accettazione della donazione, articolava il suo dettato con espresso riguardo al sordomuto, ma distinguendo l'istruito dall'illetterato. In realtà il discrimine appariva molto sommario ed imperfetto, basato soltanto sul saper scrivere: colui che «saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet». Intanto, di fronte a quella che si connotava come una difficoltà di fatto, rimaneva ferma la presunzione di piena capacità nonostante l'acceso dibattito a cui queste disposizioni avevano dato corso (ivi, p. 22-25). I «monumenti» della giurisprudenza civile, francese e dell'Italia meridionale, in un arco temporale compreso tra il 1809 e il 1864 offrivano diverse testimonianze nella stessa direzione. Ivi, p. 32-34. Sull'art. 936 del *code* si soffermò anche il professore e poi consigliere di Cassazione, L. BORSARI, *Commentario al codice civile italiano*, v. I, Torino-Napoli 1871, art. 340, p. 1101, evidenziando l'importante lavoro svolto da dottrina e giurisprudenza laddove quella legislazione «non provvedeva alla situazione sociale del sordo-muto, non prendeva cura dei suoi interessi attuali».

⁹¹ BADUANA-VACCOLINI, *Commento al codice civile*, cit., v. I, parte IV, art. 340, p. 2870.

⁹² Cfr. diffusamente la voce *Sordo-muto* inserita nel *Repertorio universale e ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto del signor Merlin. Versione italiana di una società di avvocati, eseguita nello studio dell'avvocato Filippo Carrillo, da lui diretta ed accresciuta di*

Il lamentato silenzio e l'insita critica non investirono invece le previsioni, pur diverse tra loro, contenute nel codice austriaco⁹³, nel prussiano, nel parmense, nell'estense, nel ticinese che consideravano il minorato dei sensi, riduttivamente, alla stregua di un minore. Perciò «a imitazione di questi» testi⁹⁴ e mutuandone l'indirizzo più prudente e scrupoloso, nell'Italia unita si stabilì un rimedio compromissorio, 'mediano' tra i pregressi e diversi indirizzi accolti nel Paese, che ordinò l'inabilitazione legale⁹⁵. In tale direzione, un certo influsso l'aveva esercitato anche l'orientamento accolto nelle coeve «leggi penali positive» di area tedesca. Queste, superando il sistema della ricerca del 'puro fatto' ed avvalendosi in senso negativo del criterio del discer-

annotazioni relative a' cangiamenti apportati dalle leggi civili e penali del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1834, p. 216-217. NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 11-12. La strada aperta fu battuta anche dalla giurisprudenza di autorevoli Corti di giustizia di Francia che, tra il 1841 e il 1844, avevano dato «la preferenza alla volontà vera, sopra delle inutili formalità» arrestando così i dubbi sorti in dottrina. Su tale scia, nel regno delle Due Sicilie, un decreto del 19 maggio 1841 «stanziò le forme pratiche» da seguire durante la celebrazione del matrimonio (ivi, p. 11, nt. 1).

⁹³ L'altro autorevole modello di codice, l'*ABGB*, contemplava la fattispecie con maggiore previdenza ed in più articoli. Il 269 disponeva che alle persone, che non possono provvedere «da loro stesse alle cose proprie o difendere i proprj diritti, il giudice, in mancanza della potestà patria o tutoria, deputa un curatore o procuratore». Il 270 ne prevedeva l'applicazione «talvolta anche ai sordomuti». Questi soggetti, ex art. 275, se erano «anche imbecilli» rimanevano «sempre sotto tutela», pur raggiunta la maggiore età. «Se poi incominciato il vigesimoquinto anno sono capaci di amministrare le cose proprie, non si deputa ad essi malgrado loro il curatore, ma non possono mai comparire in giudizio senza procuratore»; quindi, nel caso, il curatore veniva nominato «sopra richiesta» del sordomuto. Si desumeva una prevalente presunzione di incapacità, tuttavia passibile di capovolgimento. Cfr. *Codice civile generale austriaco*, edizione seconda e sola ufficiale, Milano 1815, parte I, p. 66 e 68; BERTOLINI, *Il sordomuto*, cit., p. 338.

⁹⁴ Cfr. *Codice civile*, a cura di Gianzana, cit., I, p. 241. La legge del 15 nov. 1814, che in Toscana aboliva la legislazione francese, ordinò per i sordomuti l'interdizione (A. RICORDI, *Della capacità giuridica dei sordo-muti nel codice civile del regno d'Italia*, in «*Dell'educazione di sordo-muti in Italia*», a. 1872, p. 117). In materia, con riferimento ai rispettivi articoli di ciascun precedente codice si veda BORSARI, *Commentario*, cit., v. I, art. 340, p. 1100. Analogamente l'avv. PIOLA, che, richiamando la relazione Vigliani, forniva riferimenti puntuali (*Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 689). Un'indagine comparativa molto sintetica appare ivi, nelle note, a p. 689-690.

⁹⁵ Presentando la trattazione «teorico-pratica» in cui si era cimentato e sottolineandone le note di originalità, l'avv. torinese Boggio rilevava che «le innovazioni radicali apportate dal Codice in confronto delle leggi antecedenti [...] e il breve spazio di tempo trascorso dall'unificazione legislativa» avevano impedito che la materia dell'inabilitazione fosse analizzata, «approfondita e ridotta in principii». Così BOGGIO, *Prefazione*, cit., p. VI. Dopo due decenni, VISMARA (voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 453) si lamentava ancora che «lo svolgimento storico di questo istituto non è stato studiato da nessun trattatista o cultore della storia del diritto: è una vera lacuna che presenta in questo campo la scienza del diritto». In realtà non mancano le smentite in senso contrario.

nimento, in aggiunta alle ordinarie disposizioni avevano introdotto alcune prescrizioni «speciali» per le persone colpite da «sordo-mutolezza», considerando quella tara come una causa di esclusione della imputabilità e, talvolta, come possibile attenuante⁹⁶.

Di fronte a limitanti imperfezioni sensoriali, esclusa l'occorrenza di un procedimento giudiziario, l'ordinamento giuridico patrio fissò una presunzione *juris tantum*⁹⁷ di incapacità civile, fondandola sulla convinzione che l'imperfetta «condizione biologica»⁹⁸, oltre a generare forme di inidoneità al lavoro⁹⁹, non sempre permetteva agli individui ipodotati di adempiere convenientemente ai propri doveri o di difendere i propri diritti. Pur non paragonandoli «ai furiosi o agli infanti» che erano sostenuti dall'opera del tutore, il codice del 1865 non volle «neppure che divenissero senz'altro *sui juris*»¹⁰⁰ e l'inabilitazione divenne il loro stato normale. Intanto l'idea dominante in campo scientifico, accolta *in poenalibus* e «prevalsa sempre nella pratica forense di considerare il sordomuto in condizione peggiore del

⁹⁶ «La imputabilità è un concetto della ragione». Cfr. diffusamente le osservazioni di NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 40-41. Le leggi penali positive formularono il «principio della irresponsabilità graduale e *secundum quid* a cagione della mutolezza risolverono in apparenza una delle difficoltà pratiche della propria materia; ma in fondo la mutazione da esse operata avea un effetto più sostanziale, perciocché involgea la condanna del principio della capacità in quanto al diritto punitivo» e, non meno, all'ambito civilistico (ivi, p. 41). Il «codice dell'impero germanico» all'art. 58 riteneva irresponsabile il sordomuto privo del «discernimento necessario a comprendere la punibilità dell'azione da lui commessa». Da questo tipo di situazione, «si passa[va] alla responsabilità graduata secondo le diverse età». Cfr. sul tema B. ALIMENA, voce *Sordomuto* (*Dir. pen.*) in DI, v. XXII, parte I, Torino 1899-1903, p. 73.

⁹⁷ Il punto di partenza era la supposizione che il profilo spirituale-intellettivo originario di sordomuti e ciechi congeniti fosse debole perché non potevano sottrarsi all'inesorabile isolamento morale a cui il deficit li condannava. Tuttavia di fronte a tale giudizio preventivo non si poneva una presunzione *juris et de jure*, ma solo *juris tantum*, in quanto ammetteva la prova contraria. Cfr. SECHI, *Sull'art. 340*, cit. p. 576.

⁹⁸ PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 690. Il legislatore considerò l'incapacità legale «connaturale» alla condizione del sordo-muto e del cieco dalla nascita. Così si esprimeva NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 147.

⁹⁹ Che l'infirmità fisica permanente generasse un'altrettanta «permanente» inabilità al lavoro, in forma assoluta o relativa, era esplicitato nelle considerazioni di VACCHELLI, voce *Assistenza pubblica*, cit., p. 858-859. Con riguardo alla capacità di diritto pubblico, le professioni precluse all'inabilitato emergono in F. FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*, v. I, parte I, Roma 1921, nt. 2, p. 522. La cecità, come impedimento all'esercizio della professione notarile, per l'impossibilità di adempiere all'obbligo di lettura degli atti rogati, fu segnalata da E. BARSANTI, voce *Cieco*, in *Dizionario pratico del diritto privato, diretto da Vittorio Scialoja e Pietro Bonfante*, v. II, Milano s.d., p. 54.

¹⁰⁰ VOLTOLINA, *Commento al codice civile*, cit., art. 340, p. 433.

cieco»¹⁰¹, dalle nuove previsioni contenute nell'art. 340 c.c. apparve superata, risultando i due fenomeni unificati e sottoposti a pari attenzione e disciplina.

Nella dialettica tra gli opposti schieramenti medico-giuridici, tra il partito dei «sensisti»¹⁰² e quello degli 'ideologi', tra il primato cognitivo del lockiano 'io sento' o, all'inverso, del cartesiano 'io penso'¹⁰³, il legislatore italiano valutò il primo ordine di concetti «troppo severo e non consentaneo al progresso dei tempi», il secondo eccessivamente benevolo e sicura fonte di «gravi inconvenienti». Scelse allora una posizione intermedia, protesa alla perfettibilità dello stato naturale di disagio, che riusciva a rigettare o a conciliare¹⁰⁴ i diversi indirizzi dettati

¹⁰¹ Cfr. SECHI, voce *Cieco*, cit., p. 13. Infatti il codice sardo (art. 92 e 93), poi italiano, ed il codice Zanardelli contemplavano esclusivamente la condizione del sordomuto (art. 57 e 58) e non anche del cieco. *Ibidem*. Nei secoli rimase a lungo dominante l'opinione consolidata che il sordomuto fosse un «malato organico a cui nulla possa giovare arte umana». Cfr. FERRERI, *L'educazione dei sordomuti*, cit., p. 7-8.

¹⁰² Il riferimento era a quella «ignorante scuola psicologica, che informata al principio del materialismo, dalla mancanza delle facoltà sensitive, dell'udito e della favella, ne traeva come inevitabile conseguenza la mancanza delle facoltà mentali» condannando così il sordomuto e il cieco ad un perpetuo isolamento, senza che la loro «esistenza morale potesse svilupparsi». Le menomazioni sensoriali, come le modificazioni dei sentimenti, erano considerate alla stregua delle malattie mentali, dovevano dar vita all'interdizione. AGI, v. IX, a. 1875, parte I *Corti di Cassazione*, Torino 2 lug. 1874, p. 83-84.

¹⁰³ Detto sistema faceva capo a quanti, sdegnati dalla severità dell'altro indirizzo, ed «esagerando il portato delle vittorie della scienza ed il progresso fattosi nell'arte» di aprire la via a «raggiungere la pienezza della luce intellettuale», si collocavano con «soverchio sentimentalismo» all'estremo opposto ritenendo i minorati sensoriali, in rapporto alla «capacità giuridica», uguali in tutto «alla comune dei cittadini». Secondo tale prospettiva, che immaginava tutte idee già innate nell'intelletto, essi dovevano essere soggetti alla legge comune come chiunque altro, senza imposizione di vincoli restrittivi. Ivi, p. 84. Contro tali «speculazioni metafisiche degli ideologi» furono espresse molte critiche già nella «relazione della giunta centrale del Senato del regno» che, alla fine, propose l'introduzione dell'art. 340, prevalendo sul progetto ministeriale ispirato, per orientamento più aperto, al codice napoleonico. Per questo riferimento e per un altro rivolto ancora agli «ideologi» rinvio ad AGI, v. VIII, a. 1874, parte II *Corti d'appello*, Modena 2 ago 1872, p. 237 ed a NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 148 e *passim*. Già il magistrato della Corte d'appello di Palermo rimarcò tale distinzione tra sensisti e ideologi, segnalando la prevalenza delle «teorie sensualiste» e che molti dei cultori della medicina legale esclusero la presenza della sanità di mente fornendo così con le loro classificazioni «una parola decisiva nella discussione». Se era stata dominante l'idea che il fenomeno del sordomutismo costituisse «uno stato psicologico anormale, prossimo per molti caratteri all'idiotismo», la medicina concludeva altresì che tale stato di offuscamento mentale «non e[ra] irreparabile, che le condizioni di perfettibilità nel sordo-muto non manca[va]no e tocca[va] all'insegnamento lo svilupparle» (NOBILE, *op. cit.*, p. 78-79, 87-88, 91).

¹⁰⁴ Leggeva la vicenda in un'ottica 'separatista' la Corte di Cassazione di Torino, quando dichiarava che il legislatore italiano «credette di doversi scostare dai due sistemi, adottati va-

dai due codici che avevano segnato il superamento dell'*ancien régime* ed i vari epigoni regionali, nonché i modelli teorico-filosofici in competizione. Optò per un originale canone di diritto, misurato e graduale, che prendeva corpo in un articolo *ad hoc* e, con una «formola positiva e dommatica»¹⁰⁵, stabilì un'immediata e parziale perdita di capacità.

Era una condizione giuridica sorta *ope legis*, che si faceva scaturire essenzialmente dalla necessità di porre delle particolari cautele e provvidenze a favore di quanti, colpiti da un indebolimento non della ragione, ma dello spirito e dello stato morale, potevano essere «assaliti da cattivi soggetti e traditi»¹⁰⁶. La privazione di alcune percezioni sensoriali e annesse funzioni creava un facile scivolo ad irreparabili inganni e raggiri, mietendo vittime in ragione di interessi meramente materiali. Si intendeva «garantire la persona contro gli atti imprudenti che potrebbe consentire e contro la dissipazione de' suoi beni»¹⁰⁷ anche indotta da altri. Cosicché, fissato uno stato giuridico protetto, con particolare riguardo agli atti di natura patrimoniale con spiccata valenza economico-finanziaria, la norma affiancò al minorato la presenza ausiliaria di «una mano amica che lo dirig[esse]»¹⁰⁸.

riamente dai principali codici di Europa e d'America». Cfr. AGI, v. V, a. 1871, parte I *Corti di cassazione*, 30 giu. 1870, p. 103. Secondo RICCI, *Corso teorico-pratico*, cit., v. I, p. 653, il codice italiano aveva fatto interagire due diverse esigenze e punti di vista: il «rispetto dovuto alla libertà» e la necessità di tutelare alcuni soggetti da seri pregiudizi. Le «due grandi divisioni», in un'analoga prospettiva comparatistica, emergono in NOBILE, *op. cit.*, p. 106 e ss. Cfr. anche B. PAOLI, *Nozioni elementari di diritto civile. La tutela, la interdizione e la inabilitazione*, Genova 1881, p. 249.

¹⁰⁵ NOBILE, *op. cit.*, p. 102. Metteva in luce che «l'incapacità dell'inabilitato ha riferimento esclusivamente al suo patrimonio» il PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 693.

¹⁰⁶ Nobile, *op. cit.*, p. 102.

¹⁰⁷ PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*, l. I *Delle persone*, cit., tit. X, cap. III, p. 544.

¹⁰⁸ AGI, v. IX, a. 1875, parte I *Corti di cassazione*, Torino, 2 lug. 1874, p. 84-85. Così anche NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 30. L'avv. F. RICCI pertanto dichiarava che l'inabilitato «non perde, come l'interdetto, la sua personalità giuridica, [...] continua egli stesso a rappresentare la propria persona e ad amministrare le proprie sostanze salvo che in giudizio e per determinati atti». Cfr. *Corso teorico-pratico*, cit., v. I, p. 645-646 e 648. La Corte d'appello di Firenze, analizzando la condizione giuridica dell'inabilitato, puntualizzò che l'inabilitazione non «lo priva[va] assolutamente del libero esercizio di ogni diritto e facoltà, ma soltanto nella veduta di tutelare i di lui interessi patrimoniali». Quindi, pur limitato nel compimento di determinati atti, rimaneva «libero di disporre della propria persona, di risiedere dove meglio gli piaccia e di variare domicilio» senza il consenso del curatore. Cfr. AGI, v. X, a. 1876, parte III *Corti d'appello*, Firenze 6 mag. 1876, p. 257-258.

Se pure la *ratio* ultima di tale precetto riposava nell'obiettivo di offrire un valido sostegno personale e non un infido giogo, certo è che l'art. 340 fu incluso nel capo III, dal codice dedicato interamente all'inabilitazione¹⁰⁹. Non mancava chi, «con somma sorpresa», affermò di aver visto applicato la novella norma anche ai minorati di alcune regioni italiane che anteriormente al gennaio 1866, in quanto «maggiorenni e *sui juris*», erano «nel pieno e libero esercizio degli atti della vita civile»; così pure ad individui «istruiti nella parola», che non erano più sordomuti «ma sordo-*parlanti*»¹¹⁰. A ben vedere, la figura giuridica idealmente concepita come un beneficio, all'atto pratico poteva rivelarsi uno «spauracchio» e sottendere un insidioso «tranello»¹¹¹.

¹⁰⁹ Rimanendo forte l'ancoraggio alle tendenze limitative «poggiate ad un tipo storico, qual è la legislazione romana», dopo l'esperienza giuridica napoleonica le «leggi positive» adottarono per lo più una linea di prudenza, che nelle norme poste a tutela dell'intera categoria «cela[va] a stento le teorie ristrette e i convincimenti più severi circa la perfettibilità del sordo-muto». In realtà non si era ancora dissipata l'idea secondo cui il sordomutismo e la cecità congeniti, riconosciute quali «affezioni» dall'osservazione medica, determinavano una riduzione della capacità tanto da costituire uno stato giuridico speciale. Quelle minorazioni «più o meno toglievano la chiara percezione degli affari e quella sicurezza di giudizio che l'uomo dee possedere onde ben regolare la propria fortuna». Su questo persistente concetto di fondo cfr. NOBILE, *op. cit.*, p. 94 e 105-106. L'inabilitazione in sostanza poteva considerarsi un'interdizione parziale, una specie dello stesso genere ma «doppiamente limitata: ossia limitata nell'estensione e nell'intensità», riguardando unicamente gli atti «indicati dalla legge» per i quali il soggetto, non del tutto incapace, necessita solo di assistenza. Cfr. sul punto C. REBUTTATI, voce *Inabilitazione*, in *Nuovo Digesto Italiano*, v. VI, Torino 1939, p. 914. L'avv. SECHI esaminando il merito dell'art. 340, che sanzionava «un'eccezione così grave ai principii di giustizia e di equità, condannando in base a delle semplici supposizioni e presunzioni, un numero non indifferente di cittadini all'inabilitazione», sottolineava l'eccessiva durezza di tale norma. Inoltre rilevava l'assenza di effettive garanzie nei confronti dei terzi per la mancata previsione di un registro pubblico, da tenere presso le Preture, analogo a quello esistente per interdetti ed inabilitati giudiziari. Lo stesso soggetto minorato rischiava di rimanere in balia degli interessi dei congiunti e di un consiglio di famiglia inadempiente ad un dovere che era solo morale, nel caso in cui tardasse nella nomina del curatore o decidesse per l'inabilitazione permanente (*Sull'art. 340*, cit., *passim*). Anche PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 693, puntualizzò che l'assemblea parentale non poteva deliberare in modo che l'inabilitato rimanesse privato della «capacità di agire». In tal senso si era espressa chiaramente la Corte d'appello di Napoli il 10 settembre 1875, per la cui sentenza si rinvia a GI, v. XXVIII, a. 1876, parte I, sez. II *Corti d'appello*, col. 294-295.

¹¹⁰ RICORDI, *Della capacità giuridica*, cit., p. 118 e nt. 2 di p. 119. Un caso di sordoparlante, ritenuta sordomuta per imporle preclusioni in campo processuale e successorio, è trattato in GI, v. LXXXVII, a. 1935, parte I, sez. I *Cassazione civile*, 21 dic.1935, col. 84-87.

¹¹¹ Sul punto si veda SECHI, *Sull'art. 340*, cit., p. 568, con particolare riferimento ai terzi, e p. 570, con riguardo agli stessi soggetti menomati dei sensi.

4. *La «vastità infinita» dell'art. 340 c.c.*

Risulta particolarmente densa di significato, nonché illuminante in ordine al senso e alla portata del precetto, l'impostazione interpretativa propugnata dalla Corte di cassazione di Torino ed espressa nell'estate del 1874. Nell'occasione contingente la sentenza fu protesa ad esplicitare correttamente il «pensiero» del legislatore italiano, tradito e travisato da una decisione di merito della Corte d'appello modenese¹¹² favorevole alla pronuncia d'interdizione di una signora priva di udito e parola. La questione dibattuta inevitabilmente si trovò ad agghiacciare una datata tensione ideologica, perpetuata nei vecchi codici e che non appariva affatto risolta, anzi ora, con un caso giudiziario impegnativo, portata allo scoperto. La Suprema lasciava intendere che, a proposito del minorato sensoriale dalla nascita, di regola si fosse in presenza di un'«intelligenza comune» e non di una «malattia della mente che porti seco la imbecillità»: andrebbe lontano «dal vero chi credesse che l'art. 340 abbia per base il presupposto di una infermità di mente, di cui ritenga fino a pruova contraria colpito il sordo-muto. Il Codice civile partì da un concetto del tutto opposto»¹¹³. Ulteriore

¹¹² «Tradi il pensiero del legislatore» la tesi di diritto assunta nella decisione pronunciata dalla Corte d'appello di Modena il 2 ago. 1872, secondo cui il «sordomutismo ingenito» era considerato dalla legge «un'infermità fisica e insieme morale» e classificato fra le malattie mentali; l'imperfezione, «avendo sede in organi destinati alla percezione e comunicazione delle idee, deve di necessità potentemente influire sullo sviluppo e sull'esercizio regolare delle facoltà intellettive ed affettive dell'uomo specialmente in rapporto al mondo esteriore, quanto eziandio ai veri e più sani principii della scienza medico-legale». Tale «erroneo» ragionamento favorevole all'interdizione fu smontato totalmente nell'ultimo grado di giudizio, determinando la cassazione della sentenza pronunciata in appello. Cfr. AGI, v. VIII, a. 1874, parte II *Corti d'appello*, p. 236-237 e v. IX, a. 1875, parte I *Corti di cassazione*, Torino, 2 lug. 1874, p. 84-85.

¹¹³ AGI, v. IX, a. 1875, parte I *Corti di cassazione*, Torino, 2 lug. 1874, p. 83-84. La Corte dichiarò che il concetto espresso dal codice consisteva nel «non essere il sordo-mutismo di per sé solo uno stato inducente l'imbecillità, bensì uno stato che può richiedere alcuna speciale cautela, onde il sordomuto o non cada inavvedutamente in errore o non rimanga vittima dell'altrui scaltrezza». Che tale fosse «l'idea dominante del Codice italiano si argomenta[va]» dal fatto che, mentre l'infermità di mente, a seconda della gravità dello stato morboso dell'animo, era contemplata dagli art. 324 e 339, alla menomazione sensoriale provvedeva una «disposizione speciale», a sé stante, contenuta nell'art. 340. Anticipazioni in NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 114, sul concetto di intelligenza media, escludente la necessità di «oltrepassare la portata comune delle intelligenze». A proposito del sordomuto, chi lavorava nel settore era in grado di dichiarare che «ha braccia per lavorare e forza per usar le sue braccia; ha ingegno per intendere, ha cuore per amare». DI MAIO, *Il sordomuto*, cit., p. 18. Che i sordomuti, «in quanto alla intelligenza, sono uguali ai parlanti, fu argomento sostenuto dall'avv. RICORDI, *Della capacità giuridica*, cit., p. 118-119.

conferma scaturiva dall'aver questo contemplato contemporaneamente anche la condizione del cieco *a nativitate*, rispetto al quale «niuno oserebbe sostenere che la mancanza della facoltà visiva implichi per sé una abituale infermità di mente». Esclusi i superficiali apriorismi ed isolate nettamente le anomalie psichiche da quelle organiche «ingenite», come fatti tra loro del tutto indipendenti, ne conseguiva che l'eventuale «stato morboso» dell'animo e dell'intelletto originava un caso a parte, occasionale e non presunto, che doveva essere di volta in volta dimostrato, al fine di assumere la veste di causa legittimante di interdizione e tutela.

Sulla scorta di tali criteri giuridici e di una serie articolata di proposizioni logico-deduttive, il problema dei disabili sensoriali, in quell'ultimo grado di giudizio, azzerò tanto le eccezioni fondate sulla questione patologica, tanto sul difetto di quoziente intellettivo. Si riscontrava, infatti, solo l'ignoranza e «la poca capacità di amministrare della convenuta», fattori irrilevanti e assolutamente non comprovanti l'esistenza di uno stato di imbecillità o di demenza. Quanto alla carenza di istruzione, infatti, la Corte ribatté che «la legge riconosce[va] anche nel più zotico villano analfabeta quella pienezza di libertà per far valere i propri diritti, che ha il cittadino fornito della più elevata intelligenza»¹¹⁴. Sul punto, mostrava una chiara affinità e coerenza l'indirizzo indicato nell'Italia preunitaria da autorevole giurisprudenza meridionale, laddove aveva avuto modo di dimostrare che il non saper leggere e scrivere di per sé non impediva di far comprendere ad altri il proprio sentire e di esternare il convincimento personale, adoperando qualunque forma e codice semiologico¹¹⁵. Era notorio, poi,

¹¹⁴ AGI, v. IX, a. 1875, parte I *Corti di cassazione*, Torino 2 lug. 1874, p. 85.

¹¹⁵ La linea interpretativa tracciata dalla Corte di cassazione di Napoli servì ad annullare una sentenza del giudice di circondario di S. Ferdinando, considerando che il magistrato «abbia apertamente violata la legge, dichiarando nulla l'obbligazione verbale di un sordomuto, mentre la legge non dichiara tal nullità, dipendendo la efficacia della obbligazione medesima dalla pruova che n'esiste». La pronuncia di censura, oltre ad evidenziare la portata liberale del codice delle Due Sicilie, riconosceva pieno valore alla volontà manifestata dal convenuto, «abbia o non abbia avuto istruzione», anche nel linguaggio dei segni. Cfr. *Giurisprudenza civile ossia raccolte con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia in Napoli pubblicate da Ferdinando Albinetti*, v. X, Napoli 1855, n. 119, 5 giu. 1852, p. 158. L'anno successivo, la Gran Corte Civile di Napoli, cavalcando lo stesso indirizzo, specificò che i mezzi con cui esprimere le proprie idee erano «ùil linguaggio, la scrittura, i segni» e che le «nostre leggi» si erano servite del «soccorso di questi mezzi per accertarsi dello stato intellettuale e morale» del sordomuto e del cieco. Intanto avevano lasciato

che «l'assoluta incapacità di amministrare la propria fortuna» costituiva la caratteristica precipua del prodigo, il quale per quest'unica ragione poteva essere inabilitato, ma mai interdetto¹¹⁶.

Questi argomenti sembravano riaprire le contese e i vecchi dissidi tra schieramenti giuridici territoriali di diversa bandiera, benché il recente diritto nazionale avesse concluso per una scelta di mediazione tra norme di portata contrastante. Nell'espletamento di quegli atti, che esigevano un'esatta e consapevole comunicazione delle idee tra le parti, considerati gli effetti generati in campo patrimoniale si richiedeva inderogabilmente l'assistenza e il controllo del curatore, il cui ufficio assicurava che il consenso dell'inabilitato si formasse sciolto da condizionamenti manipolativi o da coartazioni e che venisse espresso in maniera inequivocabile. Nient'altro.

Si trattò di una decisione importante, si potrebbe dire 'alla francese', in quanto strutturata su ragionamenti che in un periodo di assestamento complessivo intendevano osteggiare recisamente una sedimentata mentalità restrittiva. Essi spingevano nella direzione di abbattere gli spettri di un passato proibizionista stratificato, che aveva accomunato quasi metà del Paese formando intere generazioni di giuristi, al fine di riconoscere il pieno possesso delle facoltà mentali in tanti soggetti vittime di interdizioni superflue e non del tutto sottratti alla deriva dell'emarginazione personale. I ragionamenti espliciti su più fronti interpretativi pre e post-unitari sembrarono proprio congiungersi in una linea di continuità che esorcizzava ogni vincolo giuridico peggiorativo. Quel *trend* polarizzava il *focus* sugli sviluppi più positivi di vicende esistenziali molto svalutate ed, oltre ad abbattere la distanza territoriale, suggeriva l'apertura di nuovi varchi.

La modernità della linea tracciata, nel 1874, dalla suprema Corte di giustizia del nord-Italia, per quanto capace di creare un orientamento, e destinata nel panorama nazionale ad avere una buona circolazione e recezione, andava pur sempre a scontrarsi con una radicata

al «prudente arbitrio» dei tribunali la valutazione delle circostanze e degli altri elementi per definire la portata del consenso espresso e che il minorato avesse agito con «discernimento e coscienza delle sue azioni». Cfr. *Giornale del foro*, cit., a. 1853, v. II, p. 122-124. La rilevanza da attribuire all'autentica volontà dell'inabilitato, al fine di evitare prevaricazioni da parte del curatore e del consiglio di famiglia, fu recisamente ribadita dalla Corte d'appello di Napoli il 10 set. 1875. Cfr. GI, v. XXVIII, a. 1876, parte I, sez. II *Corti d'Appello*, col. 295-296.

¹¹⁶ Cfr. AGI, v. IX, a. 1875, parte I *Corti di cassazione*, Torino 2 lug. 1874, p. 85.

tendenza di segno opposto e con un pregiudizio d'inferiorità mentale, che rimaneva diffuso e difficile da estirpare. In dottrina e in giurisprudenza, fra le tante oscillazioni, il dibattito era destinato a continuare e, negli anni a seguire, non si raggiunse affatto una piena condivisione e comunanza di vedute.

Godeva ancora di grande seguito la convinzione tradizionale secondo cui il *vitium corporis*, svelatosi antecedentemente all'uso della ragione, era in grado di incidere negativamente sullo sviluppo e sull'uso dell'intelligenza e della coscienza morale, riverberandosi in special modo nell'ambito relazionale. A molti giuristi appariva innegabile «il misterioso nesso fra il corpo e lo spirito, sì che l'uno spieghi continua diretta relazione sull'altro [...]»; una prova evidente si ha nella pazzia, che spesso è prodotta da irregolarità o da perturbazione delle membra»; il sordomutismo e la cecità *ex nativitate* «esercitano sullo svolgimento dell'intelletto un'influenza fatale»¹¹⁷. Compatibile con suggestioni di stampo lombrosiano, tale sillogismo valorizzava, sin dalla premessa, un'ottica ostruttiva, per poi chiudere il cerchio presentando l'attenuazione della capacità come un rimedio valido e salvifico¹¹⁸, accreditato addirittura come «privilegio» in un manuale

¹¹⁷ BOGGIO, *Persone fisiche incapaci*, cit., v. I, tit. I, p. 33-34; conferme in v. II, p. 306-307. «Propriamente parlando, le infermità corporali non hanno alcuna influenza diretta sull'attitudine legale del governo delle cose proprie. Nondimeno non poteva il legislatore dimenticare la relazione intima fra le facoltà corporee e quelle spirituali, né il fatto quasi costante che pur troppo le persone prive dei mezzi materiali di percepire le cognizioni ovvero parteciparle agli altri, sogliono godere di un grado d'intelligenza grandemente più debole». Il discorso notoriamente non riguardava le menomazioni sensoriali sopravvenute. Cfr. sul punto ivi, v. II, p. 218, 316. La legge presume che queste persone, «dipendentemente dalla influenza che la loro condizione biologica esercita sulla loro condizione psichica, non abbiano tale grado di mentalità da gestire convenientemente i propri affari» (Così PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 690). Durante il regime fascista, GUACCERO, allargando la prospettiva a nuovi campi arati dalla scienza, segnalava i «pericoli che derivavano dai riflessi che ogni deformità esercita sulla psiche dell'individuo, causandone l'allontanamento dal consorzio umano, facendone un antisociale, un malinconico, un triste e spesso anche un perverso». Trattavasi di un'inevitabile «reazione del loro spirito» (*L'assistenza agli storpi*, cit., p. 143-144).

¹¹⁸ Che il codice civile italiano, con l'inabilitazione di diritto, avesse stabilito un progresso a favore di «chi non è pienamente capace per ragioni di inferiorità fisica che influisce sulle facoltà mentali di provvedere ai propri interessi», fu l'idea espressa da VISMARA, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 455. Il sordomuto dalla nascita «non può avere un concetto chiaro dei rapporti contrattuali, del commercio, degli umani servizi, e, qualora manchi anche del sussidio di un speciale istruzione, manca della capacità di acconsentire». Tuttavia bisognava ammettere che, oggi, «coi portentosi mezzi di istruzione tutto affatto moderni e razionali ben si può dire che al sordomuto viene donata la favella» e che attraverso l'educazione morale la loro capacità si può «quasi parificare» a quella degli altri (*ibidem*). A fine Ottocen-

di cultura europea ben noto ai giuristi italiani, quale fu il *Corso* di K. S. Zachariae¹¹⁹.

Collocandosi sull'altra sponda, non mancava chi era pronto a valutare la condizione degli individui con deficit sensoriali alla luce di una matura consapevolezza, rilevando che l'art. 340 «non li tutela[va] altrimenti che dichiarandoli incapaci a determinati atti della vita civile»¹²⁰. Tale 'negatività' si prestava ad aspre e pugnaci critiche, che furono espresse anche per marcare la postulata eccezione a due principi basilari dell'ordinamento: quello secondo cui «la capacità civile si presume in tutti i cittadini non appena compiuto il ventunesimo anno d'età; e che di tale capacità non possono essi venir privati se non in

to, tra i penalisti, ALIMENA affermava ancora che, «benché si ammetta da tutti l'*educabilità* del sordo-muto, tuttavia si è d'accordo da tutti nel riconoscere la sua costante inferiorità mentale, che varia secondo che si tratti di malattia innata o di malattia acquisita, di soggetti abbandonati a sé stessi o di soggetti educati». Cfr. voce *Sordomuto* (*Dir. pen.*), cit., p. 70.

¹¹⁹ Risultarono largamente veicolati dal suo manuale il concetto secondo cui l'infermità corporale «restringe la libertà civile di colui che ne è affetto, allorché il pone nella impossibilità di compiere atti giuridici validi, e soprattutto l'idea che le «leggi civili», accanto alle proibizioni, accordino ad ammalati ed infermi «diversi privilegi» e vantaggi, tra cui la nomina di «un curatore» quando il deficit esercita un'azione «si deplorabile sulle lor facoltà intellettuali». Cfr. *Corso di diritto francese per C. S. Zachariae tradotto dal tedesco sulla 5ª ed. (1839) e riveduto ed accresciuto col consenso dell'autore da Aubry e Rau, seconda ed. francese (1850), seconda ed. [napoletana] riveduta ed annotata dall'avv. Luigi Lo Gatto*, t. I, Napoli 1854, parte I, p. 60. L'opera venne molto apprezzata per essere un «trattato ragionato» in grado di coordinare logicamente «in sistema le cognizioni acquistate» e di porgere «un piano di studi per le cognizioni che ancora avevam da acquistare» (ivi, *Prefazione dei traduttori francesi alla prima ed.*, p. 7-8). Attraverso i collegamenti posti con il diritto romano cominciò ad infiltrare negli sviluppi del diritto francese e di quello italiano lo spirito e l'indirizzo concettuale della pandettistica. Per questo i due giuristi francesi, iscritti nel secondo periodo della scuola dell'esegesi, sono stati considerati gli iniziatori di un nuovo filone scientifico. In tutta la Penisola il famoso *Cours* vantò, tra il 1839 ed il 1862, ben nove edizioni, allocate specialmente nel Mezzogiorno, oltre a quelle pubblicate nei decenni seguenti. Cfr. M.T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, 3 voll., Napoli 1987, spec. v. II; sui particolari sviluppi dell'*Ecole de l'Exégèse* si rinvia a G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna 1988, p. 71 e ss. Da ultimo cfr. F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016.

¹²⁰ CAROLLO D'ANNA, *L'assistenza*, cit., p. 161. Quanto ai 'diritti', VISMARA, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 458, puntualizzava che l'inabilitato senza l'assistenza o il consenso del curatore poteva «contrarre matrimonio, educare la prole, scegliere domicilio, avviarsi a quella professione, arte, o mestiere che più gli accomoda». Più analiticamente cfr. la trattazione di PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, p. 693 e ss., che si soffermava sugli atti di «indole personale», nei quali, in assenza di specifiche preclusioni o divieti, il menomato risultava «pari a qualunque altra persona pienamente capace», e sull'esercizio del commercio. Non meno efficace è la disamina compiuta, in rapporto ad alcuni istituti, già da NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 133 e ss.

seguito a sentenza dei magistrati, previo regolare giudizio istituito in loro contraddittorio». Emergeva subito che, se il codice in genere in tema di limitazioni all'esercizio dei diritti procedeva giustamente 'in economia', non poteva affermarsi lo stesso rispetto all'inabilitazione legale.

Nella dinamica di svolgimento della fattispecie giuridica in oggetto, appariva singolare che il giudice fosse chiamato ad intervenire, per estendere la capacità e non già per ridurla. Anzi, senza la sua imprescindibile interlocuzione, ciechi e sordomuti dalla nascita rimanevano affatto immobilizzati, non riuscendo ad entrare altrimenti nel pieno «possesso dei loro beni» e ad conseguirne la totale disponibilità¹²¹. La prassi e gli usi forensi, tra l'altro, da tempo avevano mostrato come la norma codificata fornisse ben poche garanzie riguardo all'operato della ristretta cerchia di persone tenuta al sostegno dell'inabilitato. Da qui un ulteriore *vulnus* ed aggravamento dello stato personale dell'individuo affetto da anomalie che, seppure dotato di libertà d'azione riguardo ad una serie di diritti, poteva vederne compromessa l'effettività dall'incuria familiare o da un disagio socio-culturale, come da sottili oppressioni e condizionanti influenze esterne.

All'osservatore attento non sfuggiva che il codice civile, nel momento in cui stabilì la presunzione forzata con inversione dell'onere della prova, relegò i disabili, completamente disarmati, in una sorta di 'purgatorio'. La *media deminutio capitis* scaturente dall'inabilitazione legale dava la stura, infatti, ad un corollario logico che postulava tre eventuali vie di sviluppo: poteva mantenere ferma ed inalterata per sempre la condizione giuridica limitata, ma anche offrire la possibilità di un suo abbattimento *in toto* con la dimostrazione omologata dal tribunale di aver attivato idonei strumenti compensativi e maturato la normale attitudine «a provvedere alle cose proprie» o, in tutt'altra direzione, di aver perso ogni autonomia di giudizio e di ragione, tanto da imporre la conversione *in peius* dello stato di inabilitato in quello di interdetto.

Permanendo le stesse minorazioni fisiche, una soltanto era la *chance* che consentiva di uscire definitivamente dalla «prigione giuridica»¹²² come dalla gabbia parentale, recuperando capacità civile

¹²¹ Cfr. SECHI, *Sull'art. 340*, cit., p. 562-577. Il brano precedentemente citato nel testo è tratto da p. 561.

¹²² ALPA, *Status e capacità*, cit. p. 19.

e libertà di agire. Eppure, regnando un'indubbia indefinitezza normativa sui requisiti necessari al conseguimento della potenziale futura reintegrazione¹²³, nonché sulle modalità del procedimento da espletare¹²⁴, l'esito sperato veniva lasciato fortemente in bilico. Nei silenzi

¹²³ Secondo NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 114, l'acquisizione delle nozioni basilari della vita civile ed una «intelligenza mezzana degli affari» erano sufficienti per deliberare la rimozione dell'inabilitazione. Dello stesso avviso, muovendosi all'interno della prospettiva patrimoniale, fu la Corte di cassazione di Torino accertando l'ignoranza e la scarsa attitudine ad amministrare, ma non anche una tara intellettuale, della sordomuta Maria Tirelli. Cfr. AGI, v. IX, a. 1875, parte I *Corti di cassazione*, 2 lug. 1874, p. 85. Molto più rigide certe posizioni dottrinali: «Poiché la legge non distingue fra le varie cause che possano togliere il mezzo di far i propri affari, così non basterà verificar nel sordomuto e nel cieco dalla nascita un grado d'intelligenza che per una persona in condizione normale basterebbe, ma occorre un grado così elevato da togliere di mezzo i pericoli derivanti dalla condizione corporale» (BOGGIO, *Persone fisiche incapaci*, cit., v. II, p. 307). RICCI, *Corso teorico-pratico*, cit., v. I, p. 656, puntualizzava che non si doveva affatto dimostrare il venire meno della causa, da cui l'ordinamento aveva fatto scaturire l'inabilitazione, ma che, persistendo lo stesso stato fisico, i soggetti in questione avessero «raggiunto un grado di intelligenza da poter trattare liberamente i loro interessi, senza tema di riceverne pregiudizio». Pur con evidenti oscillazioni, in effetti si stava consolidando una consistente *opinione* che propendeva per una separazione del piano intellettuale *tout court* da quello formativo e per la loro significativa intersecazione, con decisa influenza del secondo sul primo. Sul concetto di 'educazione' delle facoltà intellettuali dei minorati e su quello di 'sufficienza' o meno della stessa il prof. Angelo VERGA si esprimeva molto efficacemente: «per educazione insufficiente si può ritenere non solo una insufficiente educazione generale, rispetto alla cultura, alla vita, specie di relazione, ecc., ma anche una insufficiente educazione specifica, e cioè il non avere tali persone raggiunta, attraverso i metodi di educazione loro propri, che loro permettono di farsi intendere, una sufficiente capacità a manifestare il loro intento ed il loro volere». Da ciò, e ormai con riferimento al primo libro del nuovo codice vigente e del diritto transitorio, la deduzione che un minorato sensoriale «dotato di intelligenza, anche di eccezione, [...] quando non riesca a manifestare il suo intento ed il suo volere in maniera sufficiente» può essere inabilitato (*Sordomuti e ciechi dalla nascita nel diritto vigente e nel diritto transitorio*, nota a Corte d'appello di Milano, 4 nov. 1941, in «*Il Foro italiano*», 1942, p. I, nt. 4, col. 877). Sotto il pieno regime dell'attuale codice civile e demandando ai più puntuali dettami dell'art. 415 co. 3, una sentenza della Corte di cassazione, sez. I, 15 mag. 1959, n. 1432, in «*Giurisprudenza civile*», 1959, a. IX, tomo I, p. 976-977, con riferimento al cieco dalla nascita, ebbe a ribadire, al fine di evitare il ricorso all'inabilitazione, che si reputava necessaria l'acquisizione di un'«educazione sufficiente», dunque misurata secondo uno standard generico ordinario, e non di un'«educazione superiore e «qualificata». Sul rapporto educazione-istruzione cfr. anche SCARDULLA, voce *Inabilitazione*, cit., p. 843-844.

¹²⁴ L'ordinamento non si esimeva dal porre in essere sbarramenti, ad effetto spesso escludente e, per tipologia e tempi, difficili da scardinare. Il «diritto naturale» di divenire persone *sui juris*, sottoposto all'inversione dell'onere della prova, imponeva un accertamento della capacità da attuare con la presentazione di documenti, di testimoni, di esperimenti pratici. Secondo un diffuso indirizzo interpretativo, era l'inabilitato stesso a poter attivare il procedimento giudiziario, il cui svolgimento avveniva sempre in via contenziosa (SECHI, *Sull'art. 340*, cit. p. 570). La legge italiana era silente sul punto, mentre la francese espressamente accordava tale facoltà all'inabilitato, e persino all'interdetto, «e senza bisogno del consenso né del parere del curatore». Per questi rilievi cfr. la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze, 6 mag. 1876, in AGI, v. X, a. 1876, parte III *Corti d'appello*, p. 258. In realtà appariva eccessivo, «un poco

della legge l'ancoraggio agli istituti restrittivi della capacità rimaneva l'unico punto fermo ed alto era il rischio che quell'unica opportunità potesse seriamente vacillare a discapito delle probabilità di un suo avveramento. Considerando che l'abilitazione avrebbe rimesso in gioco la gestione personale degli interessi patrimoniali, svincolandola dall'ordinario e quanto mai incombente controllo «di chi li campava», ossia dei congiunti prossimi, naturalmente non si sottrasse a vivaci contrasti interpretativi, oltre che familiari. Di questi ultimi, *l'auri sacra fames* non esitava a permeare l'anima più profonda¹²⁵.

Un livello elevato di incertezza investiva la rosa dei soggetti legittimati a proporre la specifica richiesta in tribunale e, in special modo, se tra quelli fosse ricompreso l'inabilitato stesso quale primario e diretto interessato, benché dal legislatore non menzionato¹²⁶. La questio-

troppo esagerato» il rigore normativo richiedente «l'intervento del tribunale per dichiarare la capacità, quando oltre a ciò si possa avere un atto pubblico di lui, firmato da testimoni, autenticato da pubblici ufficiali». Di tale avviso fu l'avv. A. BICCI, nella *recensione* all'opera di NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., in AGI, parte III *Rivista di legislazione e giurisprudenza*, v. II, a. 1868, p. 110. Dalle parole dell'avv. SECHI si coglie appieno la portata della lacuna esistente nonché l'influenza non trascurabile, che pure in questa fase finale il 'tribunale parentale' poteva esercitare. «Quanto poi alle norme da seguire, nel caso, crediamo che sia necessario fare la relativa domanda per mezzo del ricorso presentato al presidente con l'organo della cancelleria, esponendo in esso le ragioni per cui si chiede la dichiarazione di capacità, con offerta di testimoni e con documenti che possono attestare la validità delle ragioni addotte. E quanto alle formalità posteriori, crediamo che il tribunale, dopo ricevuta una tale domanda, debba convocare subito il consiglio di famiglia o di tutela, per richiederne, – ma in via meramente consultiva, – il parere. Osserviamo infine che competente per territorio è il tribunale nella cui giurisdizione il ricorrente ha domicilio» (*ibidem*). In tema cfr. anche Piola, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, p. 692. La sentenza della Corte d'appello di Modena del 1872, poi cassata, riferiva le varie prove pratiche e gli interrogativi posti all'anziana signora Tirelli, sordomuta dalla nascita, titolare di un «patrimonio di considerevole importanza», al «comparire del nuovo Codice [...] non più tutelata» e, nuovamente, in triste odore di interdizione. Cfr. AGI, v. VIII, a. 1874, parte II *Corti d'appello*, Modena 2 ago. 1872, p. 238-239; ivi, v. V, a. 1871, parte I, Torino 30 giu. 1870, p. 102. La questione di fatto è ricostruita *ab initio* pure in «*La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del regno d'Italia*», p. I, *Legislazione e giurisprudenza giudiziaria*, Firenze 1871, Cass. Torino, 3 dic. 1870, p. 185-198. A p. 195, si segnalava il divergente approccio del codice delle Due Sicilie, che «supponeva nel sordo-muto l'ordinaria capacità intellettuale», rispetto ad altri tra cui quello estense (art. 193) che «agguagliavano il sordo-muto ad un vero imbecille».

¹²⁵ Cfr. in tal senso gli episodi sintetizzati da DI MAIO, *Il sordomuto*, cit., p. 15.

¹²⁶ Il codice prevedeva che per la revoca dell'inabilitazione si dovessero seguire le regole poste in materia d'interdizione. Che, in aggiunta competesse allo stesso inabilitato, oltre ai parenti, al coniuge e al pubblico ministero, avanzare l'istanza di abilitazione fornendo la prova, «alla cui mancanza la presunzione e[ra] subordinata», fu ipotesi sostenuta dal consigliere di Cassazione C. Rebuttati. La ragione di tale estensione deduttivamente si fondava sul fatto che la parziale incapacità derivava da una presunzione legale ammissibile di prova

ne dell'istanza di revoca, come «diritto» da riconoscere direttamente allo stesso interdetto, era stata posta in sede parlamentare sperando di consentirgli di dimostrare la «completa sua guarigione»¹²⁷. Non minori oscurità avvolgevano, per molti versi, l'importante ufficio del curatore, in considerazione della sua natura dativa e dei contatti con il consiglio di famiglia, che doveva provvedere a designarlo e che non si estinguevano dopo la nomina formale¹²⁸: tale organo parentale «ha il

contraria e non da una precedente sentenza che, passata in giudicato, «pro veritate habetur». Cfr. voce *Inabilitazione*, cit. p. 920-921. Secondo autorevole dottrina la dichiarazione del tribunale «sull'essere il cieco atto a trattare i propri affari costituisce una presunzione *juris et de jure* escludente qualsiasi prova contraria». Così riferiva SECHI, voce *Cieco*, cit., p. 11; IDEM, voce *Sordomuto (Dir. civ. e amm.)*, cit., p. 68. Che la revoca dell'inabilitazione potesse essere chiesta dallo stesso inabilitato fu sostenuto pure dall'avv. RICCI argomentando che costui «ha una capacità giuridica, la quale soffre limitazione per gli atti che possono compromettere il suo patrimonio, non già per quegli che hanno un valore morale e si riferiscono allo stato della sua persona». In aggiunta «la legge non limita, come per la revoca dell'interdizione, il diritto di chiederla ad alcune determinate persone» (*Corso teorico-pratico*, cit., v. I, p. 657). In tal senso, per il «diritto personale» dell'inabilitato a chieder la «propria liberazione», si schierava già BORSARI, *Commentario*, cit., v. I, art. 342, p. 1102; PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*, I. I *Delle persone*, cit., tit. X, cap. III, p. 546. L'opinione espressa da SECHI, che esaminava molto criticamente la condizione degli inabilitati *ope legis*, era espressamente indirizzata, nel rispetto dei principi generali di equità e di giustizia, al riconoscimento di «un diritto naturale di cui nessuna legge potrebbe privarli» (*Sull'art. 340*, cit., p. 570). Egli infatti escludeva che l'iniziativa dovesse essere esercitata soltanto dal consiglio di famiglia (ivi, p. 569-570). Sulla competenza del tribunale ordinario ad emettere la dichiarazione di abilitazione prima del compimento della maggiore età o successivamente, con specifica istanza di revoca, non vi erano dubbi (REBUTTATI, *op. cit.*, p. 921). Ma che l'art. 340 c.c. avesse stabilito un principio in sé limitante fu la denuncia energicamente formulata da NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., *passim*, e da Sechi, *op. cit.*, p. 570; così pure D. CAPORALI, voce *Inabilitazione*, in *Dizionario pratico del diritto privato diretto da Vittorio Scialoja, Roberto de Ruggiero e Pietro Bonfante*, vol. III, p. I, Milano 1923, p. 725.

¹²⁷ Tale necessità fu espressa dal sen. Castelli. Cfr. *Codice civile*, a cura di Gianzana, cit., II *Discussioni (alla Camera ed al Senato)*, Torino 1887, p. 313.

¹²⁸ Su queste problematiche, colme di lacune e di silenzi normativi, lo sforzo di trovare delle risposte adeguate fu compiuto specialmente nell'ambito della «pratica giurisprudenza», sia per parte dottrinale che giurisdizionale. In un'ottica sistematica unitaria, poteva dedursi dall'art. 339 c.c. che provvedere alla nomina del curatore, prima che finisse la «minorenità» del minorato, fosse «ufficio» del consiglio di famiglia o di tutela, tribunale domestico convocato «a premura» di quegli stessi soggetti che per legge avevano «il diritto o il dovere» di promuovere e perfezionare l'inabilitazione (NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 117-118). Ne scaturiva la natura dativa della curatela, «non indicando la legge nessun parente che di diritto debba esercitare tale ufficio». Così riferiva la voce *Cieco*, redatta da BARSANTI, cit., p. 54; l'orientamento, ripreso da REBUTTATI, voce *Inabilitazione*, cit., p. 919, era già presente, con molto anticipo nell'opera del presidente della Corte d'appello di Firenze, PAOLI, *La tutela*, cit., p. 255 e 259. Conferme esplicite anche in una sentenza emessa dalla Corte di appello Milano del 1885 che, escludendo gli automatismi, specie all'interno del rapporto matrimo-

dovere di permettere un'altra investigazione, se non si tratti anche di una persona capace malgrado i suoi difetti corporali», nel senso che, avendone la persuasione, «deve proporre lo scioglimento del vincolo al tribunale»¹²⁹. Ma, trattandosi di un'iniziativa supportata soltanto da un «dovere morale privo di giuridica sanzione», nel caso di inadempiamento all'inabilitato non erano garantiti altri idonei benefici. Poteva succedere che l'assemblea dei congiunti si attivasse per avviare le indagini finalizzate a promuovere la sentenza dichiarativa della piena «capacità del cieco e del sordomuto dalla nascita, ma addivenisse poi ad una conclusione negativa», oppure che per trascuratezza o malizia tralasciasse *ab initio* di svolgere ogni tipo di analisi¹³⁰.

Altrettanto ambiguo e controverso si delineò il rapporto tra l'inabilitazione e l'istituto dell'autorizzazione maritale, non essendo affatto esclusa l'ipotesi concreta di un loro reale accostamento o di una sovrapposizione¹³¹. Poca coerenza sussisteva altresì tra la «generale e

niale, e sottolineando l'importanza del prudente apprezzamento del consiglio di famiglia, lo valutava come assolutamente «indispensabile» ai fini della nomina. Vedi GI, v. XXXVII, a. 1885, parte III *Corti d'Appello*, 17 mar. 1885, col. 364-365. Conferme in una successiva sentenza della Corte di appello di Catanzaro, puntualizzando però che almeno formalmente l'attività del curatore doveva ritenersi autonoma e non soggetta «al controllo dell'assemblea di famiglia». Cfr. AGI, v. XXII, a. 1888, parte III *Corti d'appello*, 20 mag. 1888, p. 419-420. Che alle adunanze del consiglio di famiglia avessero «sempre diritto di assistere l'inabilitato ed il curatore» si legge in REBUTTATI, *op. cit.*, p. 919. Altre ricorrenti situazioni controverse in ordine alla funzione ed agli obblighi del curatore furono analizzate da PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*, I. I *Delle persone*, cit., tit. X, cap. III, p. 546-548; da BERTOLINI, *Il sordomuto*, cit., p. 337-340; da CAPORALI, voce *Inabilitazione*, cit. p. 725.

¹²⁹ BORSARI, *Commentario*, cit., v. I, art. 340, p. 1102.

¹³⁰ SECHI, *Sull'art. 340*, cit., p. 569-570.

¹³¹ Il *code* napoleonico ed il codice delle Sicilie avevano sancito che il marito, di diritto, fosse il tutore della moglie interdetta e, all'art. 507 del primo e 430 del secondo, abbattendo l'incapacità all'esercizio di tale ufficio di tradizione romanistica, riconoscevano alla moglie un «diritto di eleggibilità» come tutrice del marito interdetto, una misura che costituiva «un passo notevole nella storia dello Stato giuridico della donna». Il codice civile italiano si spinse a parificare i coniugi nella tutela sciogliendo così il vincolo di dipendenza della moglie (art. 330), tuttavia per scelta non adottò lo stesso trattamento in tema di inabilitazione (art. 135), ritenendo una «utopia la uguaglianza perfetta dei due sessi negli uffici sociali». Il che lasciava spazio a una serie di stranezze e di incongruenze sia dal punto di vista dell'uomo inabilitato ex art. 340, ma pur sempre tenuto a fornire l'autorizzazione maritale, sia da quello della moglie, limitata ex art. 134-135 e tuttavia possibile curatrice del consorte inabilitato con dovere di assistenza nel compimento di atti a titolo oneroso. (NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 118 e ss.). Considerando l'impostazione complessiva del diritto di famiglia ed il rispetto riconosciuto all'autorità morale del suo capo, sarebbe stata «una mostruosità giuridica il prescrivere per un marito la necessità dell'assistenza e dell'autorizzazione della moglie» per

solenne sentenza»¹³² di 'condanna' stabilita *de jure condito*, che con un livellamento (tra istruiti ed illetterati) colpiva indistintamente tutte le classi, anche sociali, di ciechi e sordomuti¹³³, ed il dettato di articoli di tenore diverso sparsi anche negli altri codici, in cui all'educazione scolastica comunque era attribuito un valore premiale¹³⁴.

determinati atti. Era invece realistica l'ipotesi che nella «donna maritata inabilitata», non essendo il coniuge curatore di diritto, venisse disgiunta l'«autorizzazione» (sempre in capo a lui) dall'«assistenza» di un curatore nominato dal consiglio di famiglia. Cfr. sul punto PAOLI, *Nozioni elementari*, cit., p. 256 ss. Nello stesso senso si pronunciò la Corte d'appello di Milano, 17 mar. 1885, pur ritenendo che in tali situazioni il «marito dovesse essere preferito onde evitare possibili domestici conflitti» (GI, v. XXXVII, a 1885, parte I, sez. II *Corti d'appello*, col. 364-365. Il principio fu ribadito nella sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, 20 mag. 1888 (AGI, v. XXII, a. 1888, parte III *Corti d'appello*, p. 419-420) che in esordio denunciava i giudici di primo grado, i quali «dommatizzarono molto» e confondendo i due istituti, a cui il codice volle assegnare una vita distinta, finirono per creare un'eccezione alla «legge tassativa» e per attribuire un privilegio alla «donna maritata». La separazione delle due figure con le rispettive caratteristiche esce ben delineata già nella sentenza della Corte d'appello di Firenze, 18 dic. 1872, in AGI, v. VII, a. 1873, parte II *Corti d'appello*, p. 37-39.

¹³² L'espressione è di NOBILE, *op. cit.*, p. 111. Anche in PIOLA, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, p. 693, trovava posto un concetto dalla stessa portata ineludibile, nel brano in cui affermava che, quando l'incapacità dell'inabilitato è determinata *ope legis*, «da nessuna autorità può essere derogato a ciò che dalla legge trovasi stabilito».

¹³³ Si trattava di una prescrizione di legge che «sanziona un'eccezione così grave ai principi di giustizia e di equità, condannando, in base a delle semplici supposizioni e presunzioni un numero non indifferente di cittadini all'inabilitazione». Cfr. SECHI, *Sull'art. 340*, cit., p. 562. I difetti dell'articolo in questione erano enumerati nell'analisi compiuta ivi, p. 566-567; NOBILE, *op. cit.*, p. 111. Dagli studi e le dimostrazioni di Itard si poteva agevolmente desumere che, «con la cognizione della scrittura alfabetica, e la facoltà di esprimersi per iscritto», il sordomuto raggiungeva quella «media intellettuale» che lo rendeva capace della partecipazione dei diritti e di atti dispositivi della «sua sostanza». Se il legislatore giudicò che quello stato di «imperfezione estrinseca», di conformazione corporale, racchiudeva a sua volta una debolezza morale e «un vizio delle facoltà mentali, [...] l'analisi rivelò che un difetto della intelligenza potea supplirsi soltanto con mezzi [educativi], che nella intelligenza medesima dovevano metter capo» (ivi, p. 156). Per cui, considerando che esistevano nel mondo 150 istituti specializzati, il consigliere Nobile concludeva che «i freni apposti tuttora a ch'è fornito di lettere ci sembrano per lo meno inopportuni», visto che la differenza tra l'uomo dotato di parola e il sordomuto è «tenuissima e quasi incalcolabile nella vita pratica degli affari» (ivi, p. 111-112).

¹³⁴ Il legislatore italiano, presumendo l'incapacità «subiettiva» naturalmente insita in chi dalla nascita si trovava in una condizione limitata nei sensi, la estendeva all'«istruito come [a] lo illitterato». La conseguenza di questo generico postulato furono «i ritorni frequenti della legge nelle singole materie sulla condizione dello inabilitato», stabilendo che non poteva donare (art. 1052) non essendo «sano di spirito», mentre in Francia, sapendo scrivere, poteva da solo agire come donatore (art. 936) e come donatario. In Italia, invece, per accettare la donazione era necessario il consenso del curatore (art. 1059), la cui assistenza risultava fondamentale già per le stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio (art. 1387).

A pochi anni dalla sua entrata in vigore, chi operava autorevolmente negli ambienti giudiziari poteva ben constatare che, con un testo di «vastità infinita» e non esente da imbarazzanti imprecisioni – quale poteva definirsi l'art. 340 c.c. –, di fatto era «oramai affidato all'opera del magistrato il far prevalere nell'attuazione pratica le più larghe massime e facilitare ai sordo-muti istruiti nella scrittura alfabetica la via alla riabilitazione»¹³⁵. Il neonato ordinamento giuridico italiano si presentava non immune da ombre, penalizzava l'essere uguali 'delle persone', ed in particolare di alcune persone, preparandosi a palesare un crescente divario tra formulazioni astratte e prassi forensi.

Così pure non poteva contrattare (art. 1106); poteva testare o per testamento olografo o per testamento segreto ricevuto da notaio (art. 786), con un'implicita preclusione a carico del minorato non istruito. Cfr. l'analisi di NOBILE, *Dello stato giuridico*, cit., p. 146 e ss. In controcorrente, contemplavano espressamente il caso del sordomuto in grado di leggere e scrivere le disposizioni dell'art. 213 del c.p.c. sull'interrogazione in giudizio, e del 93 c.p. sull'applicazione e sulla durata della pena. Ivi, p. 114; SECHI, voce *Sordomuto* (*Dir. civ. e amm.*), p. 68. ALIMENA, nella voce *Sordomuto* (*Dir. pen.*), cit., p. 72, citando il codice commentato da Dalloz e Vergé, sottolineava l'orientamento assunto dalla Cassazione francese nel 1827 fissando il principio che «la surdi-mutité ne peut pas être assimilée à la démence: par elle-même elle n'est point exclusive de la raison, de l'intelligence du bien et du mal»; mentre, con riferimento al codice Zanardelli, segnalava il processo di elaborazione concettuale attraverso cui il criterio dell'educazione, prospettato nelle fasi progettuali precedenti, avesse poi lasciato il posto a quello più completo di «discernimento» (p. 74-75). Sulla capacità del cieco di testare cfr. SECHI, voce *Cieco*, cit., p. 12-13.

¹³⁵ NOBILE, *op. cit.*, p. 116. In proposito, REBUTTATI avvertiva che, «per i notevolissimi, meravigliosi progressi fatti nell'arte di istruire e di educare i sordomuti ed i ciechi dalla nascita, la disposizione dell'art. 340 non è più in armonia con le progredite condizioni sociali. Questo articolo dovrà essere modificato» prevedendo l'inabilitazione solo «quando non abbiano ricevuto una sufficiente educazione» (voce *Inabilitazione*, cit., p. 921). Già SECHI, in un'intensa battaglia a favore della piena capacità dei disabili, auspicava che l'avvenire dei sordomuti fosse «migliore del passato e del presente, in quanto potrà il legislatore pareggiare ai sani quei sordomuti che dimostrino con lo studio di avere supplito al difetto di natura». Un'espressa richiesta in tal senso fu avanzata dal Congresso «pei sordomuti», tenutosi nel 1898, sollecitando specialmente l'abolizione delle restrizioni allora vigenti e l'introduzione dell'istruzione obbligatoria. Cfr. SECHI, voce *Sordomuto* (*Dir. civ. e amm.*), cit., p. 68. Nell'analogo congresso pedagogico svoltosi a Venezia, nei primi anni Settanta del secolo, già si formulò un'istanza di istruzione obbligatoria, ricordando la specifica proposta del ministro Cesare Correnti ancora inevasa. Gli atti furono raccolti nel numero del periodico «*Dell'educazione di sordo-muti in Italia*», a. 1872. Sulla reiterata proposta di riforma propugnata dal fronte cattolico più sensibile ed impegnato nelle particolari attività pedagogiche, cfr. ivi, la *Presentazione* di A. ZUCCHI, p. 15 e G. POLLASTRI, *Il progetto di legge sui sordo-muti*, p. 210-212. Sui sette progetti di legge elaborati tra il 1872 e il 1918, per ragioni finanziarie subito naufragati, si rinvia a R. SANI, *L'educazione dei sordomuti in Italia prima e dopo l'Unità. Itinerari, esperienze, discussioni*, in vol. misc., *L'educazione dei sordomuti*, cit., parte I, p. 30-37.

5. «*Ottimi cittadini ed efficienti lavoratori*»

A favore del miglioramento della vita giuridica e di relazione dei disabili, a metà degli anni venti del XX secolo, il cantiere poteva considerarsi aperto. Ritraevano un avanzamento significativo le iniziative promosse a supporto del beneficio personale di una qualche rigenerante conquista formativa ed esistenziale, che attenuava l'assolutezza dell'anomalia psichica o corporea ed il peso delle questioni annesse ai rapporti economici e sociali. Il graduale superamento del vecchio *cliché* di matrice paternalistica-assistenziale iniziava ad ampliare il ventaglio degli orizzonti, nelle pieghe delle ragioni propagandistiche magnificanti la gestione politica fascista e la «storia contemporanea» che il Paese stava vivendo.

Per quanto oscillanti tra mito e realtà, tante problematiche si apprestavano ad uscire dal «campo sanitario», dal «dominio delle scienze biologiche» e delle «astrazioni», trasformandosi in «questioni sociali». Il che si verificò allorché il Governo, impostato il suo programma, mosse passi decisivi per mettere in azione un puntuale «tecnicismo», come coordinamento d'insieme delle istituzioni e generale «organizzazione di mezzi»¹³⁶. Intanto, tra i giuristi, era forte la percezione che la restrizione sancita dal codice civile si fosse svuotata e che cominciasse a farsi strada l'idea di capovolgerla nel suo contrario. «Le nuove esigenze, gli studii più progrediti, ed i desiderati stessi di questi poveri sordomuti [e ciechi] renderebbero applicabile come norma generale la perfetta capacità, riservata come provvedimento eccezionale nell'art. 340»¹³⁷.

Era certamente da tali tangibili tappe e dai manifesti risultati pratici conseguiti che passava l'elaborazione di una categoria giuridica strutturata su un canone inverso. Tuttavia, nell'attuazione della prospettiva 'statocentrica' secondo i dettami del regime, proprio la soggettività giuridica di tanti individui rimaneva ancora molto angusta e sacrificata, verrebbe da dire 'liquida': se era indubbio *de jure condito* che la loro condizione risultava disagiata e monca di vari circuiti positivi esprimenti il sé, *de jure condendo* si preparava ad assorbire nuovi fattori di impotenza, a divenire più prossima a quella di 'oggetti' da

¹³⁶ GUACCERO, *L'assistenza agli storpi*, cit., p. 142-143. Il fine era di «affrontare, combattere e aver cagione delle cause di decadenza, di sofferenza e di stati di inferiorità dell'individuo e della Razza rispetto al presente e soprattutto di fronte all'avvenire».

¹³⁷ VISMARA, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 456.

sagomare e poi da incasellare secondo una progettualità di vertice, elaborata all'esterno di se stessi¹³⁸. Creatosi uno stretto legame tra politica, scienza ed ordine corporativo, il tempo del riconoscimento dei diritti della persona e della loro tutela appariva compresso ed informe, mentre di sicuro, uscendo dalle nebbie, si stava lavorando con premura alla edificazione di una serie di doveri.

Fu ad oltre tre lustri dal varo delle prime riforme di epoca fascista, che si poté trarre più di qualche bilancio sullo stato particolare dei minorati fisici e psichici. Un convegno nazionale, tenutosi a Napoli nel gennaio 1940 ed incentrato sul problema dell'educazione, aveva aggregato competenze e professionalità diverse, stimolando il confronto diretto su idee, impegni ed esiti. Le rilevazioni statistiche divulgavano numeri rassicuranti sugli avanzamenti compiuti in campo formativo e confermavano, non senza note di autoreferenzialità, che in tale direzione «molto a[veva] giovato l'intervento dello Stato ed il passaggio ad esso delle scuole elementari»¹³⁹. Ma la punta di diamante, tra gli indirizzi e gli strumenti agiti, era stata l'adesione al sistema dell'«assistenza aperta e razionale», il cui valore presentava notevole intensità ed efficacia per aver determinato il passaggio della questione dalla fase preparatoria a «quella delle realizzazioni pratiche ed integrali». Coticché aveva spinto l'interesse alla 'normalizzazione' ben «oltre il campo scolastico»¹⁴⁰, facilitando l'incontro con i mestieri¹⁴¹

¹³⁸ Ciò avvenne specialmente quando entrò in scena l'eugenetica. Pensando ai «deformi» ed ai mutilati, si immaginava soltanto che dovessero essere avviati ad un «mestiere», fra l'altro «scelto con criterio razionale da chi e[ra] in grado di valutare l'adattamento delle capacità lavorative» alle condizioni attuali e «di fronte alle condizioni future ed eventuali progressivi miglioramenti della loro attività minorata». Infatti risultava che il 95% dei «deficienti fisici», curati in istituti ortopedici, inseriti in scuole adatte e laboratori, riusciva a «conquistare istruzione ed indipendenza economica». Cfr. GUACCERO, *L'assistenza agli storpi*, cit., p. 144-145.

¹³⁹ C. COTTONE, *Il convegno di Napoli e il problema educativo dei minorati psichici e fisici*, in EM, a. I, n. 2, gen. 1942, p. 115.

¹⁴⁰ Ivi, p. 118-119. Un'assistenza omnicomprensiva, medica ed igienica, economica e morale, che «sarebbe ben lungi da potersi dire soddisfacente se si basasse unicamente sull'istruzione scolastica; la quale piuttosto va considerata come mezzo di ortopedia mentale ed il cui valore anche educativo sarà tanto maggiore se sarà diretto soprattutto all'acquisto di nozioni di vita pratica: impedire cioè che i minorati diventano antisociali e improduttivi. Il più efficace strumento di riabilitazione è, dunque, il lavoro». L'occasione aveva consentito naturalmente di ridiscutere «l'efficacia e l'opportunità di alcuni sistemi vigenti quali quella delle classi speciali e degli internati».

¹⁴¹ I mestieri insegnati negli istituti maschili per sordomuti erano i seguenti: calzolaio, sarto, falegname, legatore di libri, intagliatore, tipografo, ebanista, fabbro, agricoltore, tessi-

ed il riadattamento al vivere in società. La 'Carta del lavoro' e quella della 'Scuola', entrambe creature di Bottai¹⁴², stavano contribuendo a fare il resto.

Il documento elaborato nel 1939, come il ministro ebbe a riferire¹⁴³, concordava appieno con lo spirito e con gli enunciati inseriti nel testo del 21 aprile 1927 e non sembrava inopportuno segnalarne i molteplici punti di coesione e di raccordo. Le definizioni di Stato e di nazione italiana erano perfettamente omogenee; altresì le dichiarazioni sul tema del lavoro, qualificato, in tutte le sue fattezze ed espressioni, come un «dovere sociale» tutelato e, da ultimo, incluso nella funzione scolastica per associarsi «allo studio e all'addestramento sportivo nella formazione del carattere e dell'intelligenza»¹⁴⁴. Il totalitarismo fascista, permeando l'elevazione e l'educazione popolare di massa, progettava di plasmare *ab imis* le menti dei giovani, inculcando nuova cultura e nuova morale¹⁴⁵. Si stava pianificando una rivoluzione pedagogica di fattura militaresca, mediante cui il sentire politico, forgiando le coscienze imberbi e radicandovisi, sarebbe divenuto norma di comportamento spontaneo e «inconsapevole»¹⁴⁶. L'irreggimentazione organica del corpo docente e delle scolaresche, nel verso di

tore, tornitore, litografo, scultore, giardiniere, doratore, incisore. Cfr. FERRERI, *L'educazione dei sordomuti*, cit., p. 46. A p. 45 se ne segnalava «il grande vantaggio economico».

¹⁴² Da sottosegretario al ministero delle Corporazioni, Bottai s'incaricò di preparare il testo della Carta del Lavoro, però, non riuscendo a conciliare i punti di vista ed, ancor meno, gli interessi di Confindustria con quelli delle altre confederazioni dei datori di lavoro, arrivò addirittura a produrre due formulazioni distinte. In ogni caso gli fu chiara l'idea che «più che di dettare specifiche norme tassative, si stratta[va] di porre alcuni principi generali, epilogo del cammino percorso e di ulteriori sviluppi». R. DE FELICE, *Mussolini il fascista*, II, *L'organizzazione dello Stato fascista (1925-1929)*, Torino 1995², p. 290-292 e ss.

¹⁴³ Cfr. G. BOTTAI, *Relazione al Duce del Fascismo sulla "Carta della Scuola"* riportata in www.biblioarti.beniculturali.it/opencms/multimedia/BollettinoArteIt/documents/1410785833361_02_-_Carta_della_scuola_p._217.pdf (data di consultazione 04/07/2018).

¹⁴⁴ Cfr. in particolare le dichiarazioni I e V della Carta della Scuola.

¹⁴⁵ Nella III dichiarazione della Carta si legge che lo «studio» mirava alla «formazione morale e culturale» dei giovani, nonché «alla loro preparazione politica e guerriera». L'attività sportiva, concepita come educazione fisica, assecondava e favoriva lo sviluppo di «elevazione morale, fiducia in sé, alto senso della disciplina e del dovere» (IV dichiarazione). Cfr. anche BOTTAI, *Relazione*, cit., *passim*; R. DE FELICE, *Mussolini il duce*, II, *Lo Stato totalitario (1936-1940)*, Torino 1996², p. 122, ritiene che, «se il fascismo fosse rimasto al potere», la riforma Bottai avrebbe avuto ottime probabilità di produrre risultati positivi.

¹⁴⁶ DE FELICE, *op. cit.*, p. 120-123 e ss.

un'esperienza etica unitaria e rinnovatrice, avrebbe prodotto cittadini esemplari, perfettamente disciplinati e responsabili, collaborativi ed obbedienti ai dettami del potere dominante.

In quanto «fondamento primo di solidarietà di tutte le forze sociali»¹⁴⁷, l'ingresso del lavoro nella scuola costituiva l'altro vero motore di riforma del sistema d'istruzione, ora definito «servizio». Lo avrebbe situato proficuamente all'interno dell'organizzazione corporativa instillando nei fanciulli, già dal corso di studi elementare, una speciale sensibilità ed una sana proiezione verso l'obbligo produttivo¹⁴⁸. Anche nei confronti dei minorati il 'saper fare', come ripudio dell'inerzia e della dipendenza umiliante, in questa nuova era fu rappresentato come il più efficace strumento di riabilitazione e di dignitosa inclusione. Costituiva un valore pregnante che modificava d'autorità i caratteri dell'assistenza pubblica aggiungendo, agli aspetti igienico-pedagogici ed a quelli riparatorii, l'etica dell'operosità come profilo dalla connotazione prevalentemente collettiva oltre che personale. Tale irrinunciabile complemento, che si avvitava su una piattaforma disegnata in modo da annodare tutti i fili, avrebbe concretato la *reductio ad unum* attraverso la «disciplina delle differenze», ossia accogliendole e dissipando la fallace illusione egalaristica. L'adempimento del dovere lavorativo avrebbe conferito ad ogni individuo «la figura giuridica più propria ed esatta di *produttore*»¹⁴⁹ e concorso a «salvare dall'abiezione, dall'accattonaggio e dal ricovero tante giovani vite, offrendo loro la possibilità di redimersi»¹⁵⁰ definitivamente.

La concretezza di tante idee e delle pratiche formative trovava un punto di coagulo e di riscontro nel regio decreto che consentiva ai cie-

¹⁴⁷ Cfr. la I dichiarazione della Carta.

¹⁴⁸ L'obiettivo era quello di suscitare «il gusto, l'interesse e la coscienza del lavoro manuale», come si rileva dalla IX dichiarazione che, combinata con la X, stava a specificare appieno il significato delle anticipazioni contenute nella II. NICOLODI, *Ciechi che lavorano*, cit., p. 34, confermava con soddisfazione che «l'istruzione tecnica dei ciechi a[veva] ricevuto, con l'anno scolastico 1939-1940, un definitivo assetto» assicurato dal funzionamento stabile di «Regie scuole secondarie di avviamento professionale» e dagli altri analoghi interventi strutturali. «Mai, con i criteri di un tempo, era stato possibile organizzare il lavoro industriale dei ciechi, sì da costituire una vera garanzia per il loro avvenire» (ivi, p. 35).

¹⁴⁹ Cfr., anche per la precedente espressione, SILEI, *Lo Stato Sociale*, cit., p. 417. Il lavoro era presentato come il «più alto dovere sociale dopo quello delle armi», da cui tanti erano esentati (p. 419).

¹⁵⁰ COTTONI, *Il convegno di Napoli*, cit., p. 119 e 120.

chi di «essere arruolati fra gli aereofonisti nella difesa contraerea». Il provvedimento aveva «abbattuto quell'ultima barriera che segregava la cecità dal mondo degli uomini validi»¹⁵¹ offrendo la possibilità di utilizzare i minorati dei sensi in attività utili di interesse collettivo pertinenti alla nuova impresa bellica e non più di settore, quali l'insegnamento a sordomuti e non vedenti. La loro immissione «nel servizio nazionale e nel servizio militare» costituiva un perfezionamento della loro personalità e li rendeva «uomini cittadini come tutti gli altri»¹⁵². Ciò mentre, per contrapposto, le leggi razziali nello stesso periodo privavano analoghi cittadini di diritti e delle loro attività¹⁵³. Lo stesso art. 1 del libro I del c.c., al comma 3, non risparmiava le disposizioni discriminanti.

L'azione integrale e coagulante dello Stato, con un potenziamento armonico e controllato della gestione di tutte le espressioni educative, nonché lavorative¹⁵⁴, fu il fondamento precipuo del manifesto di intenti che la Carta della scuola del 1939 avrebbe voluto realizzare. La razionalizzazione del trattamento scolastico, primo anello di una lunga catena, puntava a preparare un sistema compatto e dinamico che, nei riguardi di soggetti disagiati, appariva del tutto rinnovato e propositivo, perché *ab initio* orientato all'apprendimento di un'arte. La svolta programmata abbandonava ogni soluzione meramente ordinante e filantropica, per lanciarsi nella missione vincente di creare «ottimi cittadini ed efficienti lavoratori»¹⁵⁵.

¹⁵¹ NICOLODI, *Organizzazione degli istituti per i ciechi*, in AC, p. 182.

¹⁵² DELCROIX, intervento in AC, p. 185. Sugli scenari lavorativi aperti già all'inizio del secondo conflitto mondiale cfr. SCARDULLA, voce *Inabilitazione*, nt. 8, p. 843.

¹⁵³ Si richiama in proposito il volume di S. GENTILE, *Le leggi razziali. Scienza giuridica, norme, circolari*, Milano 2010.

¹⁵⁴ Si concepirono dei «corsi per la formazione e il perfezionamento» dei lavoratori, organizzati dai Ministeri e da enti o associazioni professionali, con lo scopo di «dare e accrescere la capacità tecnica e produttiva delle maestranze». Il che avveniva «in relazione ai bisogni dell'economia nazionale, nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione». Cfr. XXII dichiarazione della Carta.

¹⁵⁵ Cfr. COTTONE, *Il convegno di Napoli*, cit., p. 115. La Lega Nazionale per la protezione dei fanciulli deficienti, costituita nel 1899 a Roma dallo psichiatra Clodomiro Bonfigli, prima ancora di trasformarsi in un Ente morale collegato a qualche Ministero, aveva affrontato in modo nuovo il problema dell'educazione e dell'assistenza, avvalendosi di metodi scientifici ed offrendo già «un vasto campo al lavoro». Lo stesso uso del termine 'deficiente', in luogo di 'idioti', era un segno dell'allontanamento da un approccio negativamente statico, implicando invece l'idea del recupero, in tutte le sue gradazioni. Cfr. sul tema M.T. ROVIGATTI, *Due discorsi agli albori dell'assistenza ai minorati psichici in Italia*, in EM, 2 gen. 1942, p. 140-141.

6. *Da «oggetti» a «soggetti». Un percorso compiuto a metà*

Se assottigliare il numero delle «ombre» e delle «larve di umanità» corrispondeva ad ottemperare ad un generale dovere di giustizia, introdurre gli individui affetti da anomalie psichiche e corporee nel «cerchio attivo della società» attraverso l'orientamento e l'occupazione professionale, oltre ad alleviare in parte sofferenze e disagi personali, nella fase politica totalitaria cominciò nettamente a configurarsi come una questione di difesa e di utile 'profilassi sociale', per diversi ordini di ragioni. L'assistenza e le attività a loro dedicate, con l'aggiunta di quest'ulteriore sostanziale tassello, si trovavano spostate dal binario morto verso quello di corsa, potevano compiere tappe di sicuro spessore in termini di rendimento e di efficienza, lasciando intravedere un ritorno vantaggioso, uno scambio bidirezionale tra la compagine collettiva ed i minorati. Si trattava di un investimento di risorse che, nella logica degli sforzi collegati all'intrapresa autarchia economica e nelle previsioni, mostrava molte assonanze con la «contabilità a partita doppia»¹⁵⁶.

L'esperienza maturata nella Germania di Hitler offriva dirette ed incoraggianti conferme. La gloriosa tradizione dei principi pedagogico-didattici, basati sul metodo fonico, da tempo rappresentava un efficace «mezzo per riunire il sordo alla società». L'istruzione scolastica obbligatoria, vigente in Sassonia dal 1870 e in Prussia dal 1911, e già estesa a ciechi e sordomuti, con l'avvento del nazionalsocialismo aveva ricevuto un riassetto complessivo. Così per i minorati del Reich, dopo la conclusione del ciclo elementare, si era reso «pure obbligatorio il corso complementare o della scuola professionale» della durata di tre anni. Imponendo un « tirocinio in un'arte o un mestiere » da svolgere presso « un'officina o un laboratorio » sotto la vigilanza dell'Istituto scolastico, prendeva corpo una formula compiuta, che preludeva ad una loro certa e « proficua inserzione nella vita sociale del paese ». Era un « dovere della società » e l'ideale che la scuola moderna si prefiggeva. Il sordomuto non rappresentava più un povero essere « degno solo di pietà, ma un individuo che grazie ad una conveniente azione

¹⁵⁶ ROVIGATTI, *op. cit.*, p. 142-143. Accenni al tema della profilassi sociale anche in BALDINI, *L'Istituto per la rieducazione*, cit., p. 68. Sulla volta autarchica successiva all'impresa etiopica cfr. DE FELICE, *Mussolini il duce*, I, cit., p. 694 e ss. e *passim*.

educativa» poteva diventare un «ottimo cittadino utile a sé e agli altri». Per sigillare tale positività, la potenza alleata aveva decretato la dismissione del termine «Taubstumm», sostituendolo con «Gehoerlose», ossia «privo di udito»¹⁵⁷. C'era da aggiungere che il BGB, «a riguardo dei sordi, ciechi e muti», a differenza di quanto disponeva il codice italiano, faceva valere «la regola generale della capacità»¹⁵⁸.

Le modalità formative e riabilitative, dettate dalla riforma Gentile e rielaborate nelle 'Dichiarazioni' di Bottai, nell'ultimo lustro dell'epoca fascista si trovarono inscritte in un campo di interesse ineludibilmente destinato ad incursioni da parte dell'eugenetica e del concetto scientifico «biotipologico unitario»¹⁵⁹, ma anche ad intersecarsi con la

¹⁵⁷ Cfr. in tema diffusamente F. MONTORZI, *L'educazione dei sordomuti nella Germania nazionalsocialista*, in EM, a. I n. 3, mar. 1941, p. 162-176. Gli sviluppi della scienza medica avevano anche dimostrato che, in molti casi, il sordomuto era un soggetto che presentava solo un difetto dell'udito e non anche della voce, per cui si distingueva tra sordomuti, sordi e sordastri. La bontà del metodo orale rispetto a quello dei segni fu rappresentata da DE AMICIS, *Cuore*, cit., *La sordomuta*, p. 272-279. Sulla pedagogia emendatrice di tali anormali sensoriali veicolata dal «metodo della parola parlata», per quanto con minori sviluppi sul piano professionale rispetto ai risultati conseguiti per i ciechi, cfr. SANTINI, *Realizzazioni*, cit., in AC, p. 32-33.

¹⁵⁸ SECHI, voce *Sordomuto* (*Dir. civ. e amm.*), cit., nt. 1, p. 67. In quel testo era contemplata come una mera eventualità quella che il minorato potesse «ricevere un curatore per la sua persona e per i suoi beni» (*ibidem*).

¹⁵⁹ «Errori e deviazioni della fabbrica umana fisico-psichica» producevano disassimilazioni dal «tipo umano medio normale». L'anormalità psichica, secondo Nicola Pende, solo raramente «non è associata ad anormalità corporee» che rendevano il soggetto «inferiore o minorato» per resistenza organica, per capacità di adattamento, per «rendimenti funzionali vari». Occupandosi della conoscenza complessiva della «personalità» del fanciullo «anormale», la moderna pedagogia «razionale» avrebbe operato e manovrato per comprenderlo, educarlo armonicamente, correggerlo, «orientarlo nella vita produttiva e politica più adatta alla di lui natura». Su proposta di Nicola Pende che già da tempo dirigeva l'Istituto biotipologico ortogenetico di Genova, l'istituto di «Bonifica umana e di Ortogenesi», di cui il r.d.l. del 12 maggio 1938, n. 1123 autorizzava la costituzione e costruzione in Roma, sarebbe stato «capace di curare 70.000 ragazzi l'anno, anormali dello sviluppo fisico-psichico» con prospettive di recupero anche per quelli «disposti alla delinquenza precoce». Cfr. N. PENDE, *Il problema medico-pedagogico degli anormali*, in EM, a. I, n. 1, nov. 1941, p. 9-12. La «biologia politica» stava realizzando la transizione della medicina verso la sociologia, quindi verso le scelte di governo ed il diritto. Il r.d.l. fu sottoposto all'approvazione parlamentare, il 7 dic. 1938, come si evince da http://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943/arc01o/documento/CD0000007630. Nei primissimi giorni dell'estate del 1940 fu anche finanziata la costruzione dell'edificio con un mutuo di quattro milioni di lire. Cfr. A. KOLEGA, *Il finanziamento dell'INPS nel Lazio: bonifiche agrarie, opere pubbliche ed edilizia dal 1924 al 1960*, in «Rivista storica del Lazio», a. XIII-XIV, quaderno n. 8, 2007-2009, *Previdenza, assicurazioni, bonifiche ed edilizia a Roma e nel Lazio nella prima metà del Novecento. Lo stato delle fonti documentarie*, p. 49-86 e spec. p. 69.

coeva adesione dell'Italia al secondo conflitto bellico mondiale e con le sue conseguenze critiche, tante e prevedibili. La civiltà del lavoro, il nuovo ordine civile, a cui puntavano le 'Carte' e, in un'ottica laterale, la guerra stessa, cercavano il loro «lievito» in un «popolo produttore», in quel popolo «povero di cose materiali», che l'intervento dello Stato stava provando a ricomporre e a rafforzare, facendo registrare già buoni esiti a consuntivo¹⁶⁰. Soprattutto l'esercito senza età dei cittadini non belligeranti necessitava di una ricostituzione disciplinata e razionale, che avrebbe trovato un adeguato supporto nell'opera di selezione e «bonifica umana»¹⁶¹, e nell'educazione dei minorati specialmente sensoriali¹⁶². Lo Stato paternalistico aveva imboccato la strada autoritaria.

Campeggiando queste direttive ideologiche e politiche, non passava in sordina la fondamentale conquista giuridica della piena capacità di agire, disposta a favore di ciechi e sordomuti con l'entrata in vigore del I libro del nuovo codice civile (1 luglio 1939). «Nel progetto ministeriale si è creduto di accogliere il loro desiderio ripetutamente espresso», riconducibile ai notevoli progressi nel campo dell'insegnamento, che li aveva messi «in grado di comunicare col mondo esterno»¹⁶³, e all'abnegazione granitica di eminenti maestri. Fra l'altro la legge del 16 febbraio 1913 n. 89, disciplinando l'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, aveva anticipato i tempi, indicando espressamente che nell'attività negoziale il sordo, il muto e il sordomuto in grado di «leggere e scrivere» erano completamente autonomi e responsabili¹⁶⁴. Abolendosi l'inabilitazione di diritto ed

¹⁶⁰ G. VALIGNANI DI TURRI, *L'opera della Scuola Magistrale Ortofrenica di Roma*, in EM, a. I, n. 4, mag. 1942, p. 200. L. CIMATTI, *Ricerche metodologiche e didattiche*, in EM, a. I, n. 4, mag. 1942, p. 241 e ss. trae un bilancio di quanto si era già fatto in favore dei ciechi sia sul piano dell'educazione che dell'inserimento nel mondo del lavoro e di quanto invece non si era realizzato per altre categorie.

¹⁶¹ L'espressione, intesa in un'accezione ampia e polivalente, risulta ricorrente nella rivista ed utilizzata per spiegare le finalità pedagogiche di tante iniziative intraprese dal regime. Spaziava dal campo medico a quello razziale.

¹⁶² C. COTTONE, *Il convegno di Firenze e l'educazione dei minorati sensoriali*, in EM, a. I, n. 1, nov. 1941, p. 40-41. BALDINI, *L'Istituto per la rieducazione*, cit., p. 68-72, evidenziava che per queste categorie di individui si poteva dichiarare l'esistenza di una «complessa ed efficiente organizzazione», analogamente per i «minorati dell'intelligenza», mentre «per gli storpi, i mutilati e i paralitici quasi tutto era ancora da fare».

¹⁶³ PANDOLFELLI ET AL., *Codice civile. Libro I*, cit., tit. II, rispettivamente p. 419 e 418.

¹⁶⁴ Per costoro, in sostanza, appariva risolta la questione del linguaggio e della comunicazione. La minorazione determinava un aggravamento soltanto al cospetto di analfabeti

invertendosi interamente l'impostazione del «famigerato e artificioso articolo 340»¹⁶⁵, gli anormali sensoriali vennero legittimati a rientrare in società come «elementi coscienti e attivi, che si sostentano del loro lavoro»¹⁶⁶. In sintesi, redenzione e indipendenza.

Angelo Verga, docente di diritto privato nell'Università di Pavia, acutamente constatava che «un residuo dell'antica concezione è rimasto anche nel nuovo codice», quello relativo alla mancanza «del perfetto esercizio delle facoltà intellettuali». Tal che, «pur avendo abbandonato il concetto di una presunzione d'incapacità dei sordomuti e ciechi dalla nascita a causa della loro infermità – concetto che non era più in armonia con lo sviluppo dei metodi di educazione di tali persone – pur tuttavia le infermità in parola, se congenite o contratte nella prima infanzia, costituiscono accanto alla infermità mentale vera e propria, più o meno grave, una causa a sé stante, autonoma, di inabilitazione. [...] Per i sordomuti e i ciechi basta, secondo la testuale dizione dell'art. 415 ult. capov., che essi non abbiano avuto una educazione sufficiente. È un punto quest'ultimo che va messo nel dovuto rilievo»¹⁶⁷. Come a dire che la nuova stagione codicistica, pur recependo l'ormai notoria importanza del percorso formativo scolastico, continuava a conferirgli ancora il valore di una *conditio* salvifica innestata su una latente presunzione di incapacità e sull'inoscidabile persistenza di un'antropologia giuridica proprietaria¹⁶⁸.

per i quali era necessario l'intervento di un interprete che traducesse e che da loro si facesse intendere con «segni e gesti» (art. 56 e 57). Singolare anche la previsione a favore del notaio divenuto «cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere» che, avendo maturato quarant'anni di servizio, poteva continuare ad esercitare il pubblico ufficio affiancato da un «coadiutore» (art. 45).

¹⁶⁵ Attributi espressi da A. MAGAROTTO, Dirigente della Scuola d'arte grafica dei sordomuti di Padova, nell'intervento riportato in AC, p. 77. L'inversione concettuale era avvenuta «in considerazione della maggiore diffusione e dei progressi realizzati nei metodi di educazione di tali persone». Avendo posto l'art. 340 del c.c. del 1865 una presunzione *iuris tantum* di incapacità, era «logico» che, con le prove fornite dai mutamenti formativi avvenuti, il sistema seguito da quel codice fosse abbandonato. Cfr. VERGA, *Sordomuti e ciechi dalla nascita*, cit., col. 876 e nt. 1.

¹⁶⁶ QUERCIA, *Nuove provvidenze*, cit., p. 257. Egli rilevava che si era realizzato un ottimo coordinamento centrale degli istituti per ciechi, tuttavia ancora carente per quelli dei sordomuti, p. 261-262.

¹⁶⁷ VERGA, *Sordomuti e ciechi dalla nascita*, cit., col. 876 e nt. 4. I segretari della commissione ministeriale asserivano che «dal tempo della elaborazione del codice ad oggi si sono realizzati e largamente diffusi tali progressi nei metodi di educazione delle persone colpite di quelle infermità, che non è possibile rimaner fermi allo stato attuale del diritto in questa materia». PANDOLFELLI ET AL., *Codice civile. Libro I*, cit., tit. XII, p. 418.

¹⁶⁸ Cfr. P. RESCIGNO, voce *Capacità di agire*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino 1958, p. 861-867, in cui «la capacità dell'atto non negoziale» è esplicita limitatamente ad sola

La rilevanza della svolta ordinamentale naturalmente fu intercettata dalla rivista di pedagogia emendatrice *L'educazione dei minorati*, ma non per porre in luce l'avvenuto mutamento della soggettività e le implicazioni giuridiche, quali il mantenimento della capacità di agire. La tanto auspicata novità trovava un'attenzione limitata se non per dimostrare che la politica intrapresa dal Governo, mediante la creazione di una piattaforma didattica specializzata ed efficace, era riuscita ad insinuare nell'ordito socio-culturale una mentalità aggiornata e diversa, capace di diradare «il buio ed il silenzio»¹⁶⁹. Era una mentalità «risoluta, energica, ribelle, qualche volta prepotente» che aveva sparso tra gli stessi minorati l'idea di sentirsi uomini «fra tutti gli altri uomini, con assoluta parità di diritti e di doveri». Il mondo del *jure*, specie attraverso la giurisprudenza, aveva introitato quel sentire facendolo in un prodotto normativo di tutto rispetto e segnando un notevole stacco dalle disposizioni del vecchio codice civile.

Nel giovane periodico, osservatore 'situato' – avrebbe detto Sartre –, si stavano prediligendo altri aspetti, con una convergenza di interessi verso la gravosa situazione contingente¹⁷⁰ e, nella ricerca di risultati possibili, per la divulgazione costruttiva di alcune linee-guida di ampio raggio. Nello specifico, le finalità che il regime intendeva perseguire, per quando già recepite dalle norme sull'istruzione obbligatoria, diventavano del tutto esplicite e, in quel singolare giro d'anni, si ricoprirono di un più generale valore prescrittivo: «nessun cittadino deve sfuggire al servizio scolastico o essere abbandonato a sé,

colonna (p. 866); R. POGGESCHI, voce *Interdizione e inabilitazione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino 1962, sottolineava specialmente la tutela della sfera dei «concreti interessi del soggetto o anche della sua famiglia», p. 811. Per i rilievi espressi dalla corrente dottrinale «teleologica», sulla priorità della tutela degli interessi esistenziali rispetto ai patrimoniali, cfr. *Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6*, a cura di G. Autorino Stanzone e V. Zambrano, Cesano Boscone (Mi) 2004, *passim*.

¹⁶⁹ Cfr. anche per la successiva espressione citata l'intervento di C. DELCROIX, in AC, rispettivamente p. 184 e p. 183.

¹⁷⁰ Apertisi i nuovi scenari bellici, la questione della 'utilizzazione' dei soggetti con deficit ricevè una decisa accelerazione, dovendosi sommare, alla ordinaria, quella oramai alle porte e non meno incombente dei «mutilati» di guerra, categoria generica comprensiva di «una gamma di minorazioni le più diverse per natura e per estensione» da rieducare moralmente e tecnicamente. Bisognava prepararsi ad un'operazione impegnativa, di portata non trascurabile per il suo duplice valore: personale e collettivo. Cfr. A. GEMELLI, *Metodi e criteri per l'utilizzazione dei mutilati di guerra*, in EM, a. I, n. 3, mar. 1942, p. 147-154.

ma ciascuno, per quel che potrà dare, deve cooperare alla vita della Nazione. A sua volta, in linea discendente, lo Stato nulla deve tralasciare d'intentato per potenziare le capacità di tutti, comprese quelle residue dei minorati»¹⁷¹, fanciulli o adulti che fossero. Non incontrava smentite il pensiero che il duce aveva espresso anni addietro, secondo cui le masse, di ogni specie, rappresentavano «un oggetto inerme da plasmare»¹⁷², mentre lo Stato costituiva «un assoluto», un *prius*, davanti a cui individui e gruppi erano «il relativo», nel senso che «individui e gruppi sono “pensabili” in quanto siano nello Stato»¹⁷³.

Collocata nell'ottica pregnante della ragione pubblica e dell'espletamento di un rapporto sociale di autorità¹⁷⁴, l'esperienza educativa o anche rieducativa diveniva un elemento permanente di cerniera tra formazione ed avviamento al lavoro, ma pure uno strumento di 'tutela' pronto a tramutarsi in strumento di soggezione. Con l'attuazione e lo sviluppo dei percorsi di orientamento professionale, il sistema progettato da Bottai era immesso nell'orbita di un imponente ed impegnativo circuito virtuoso: contrastando la marginalizzazione, si rendeva capace di offrire un'«opera di previdenza e di provvidenza», di portata altamente umanitaria e civile, che licenziava parte dei disastrosi effetti delle menomazioni intellettive e sensoriali. Contemporaneamente l'addestramento pratico, rivolto ad una massa imponente di individui anche meno giovani, partecipava ad un processo di 'normalizzazione' volto al «recupero» ed alla positiva allocazione di tante energie presenti che, se trascurate, si sarebbero rivelate un gravoso «passivo per l'economia dello Stato»¹⁷⁵. Al contrario, avrebbe contribuito a far tornare i calcoli lo

¹⁷¹ COTTONE, *Il convegno di Firenze*, cit., p. 42. Concetto ribadito ancora: «tramite i Podestà, i minorati censiti, dovrebbero essere avviati agli istituti appositamente creati, in modo che nessuno sfugga all'opera di inquadramento civile nel campo produttivo e sociale della Nazione» (*ibidem*).

¹⁷² DE FELICE, *Mussolini il duce*, I, cit., p. 805.

¹⁷³ MUSSOLINI, voce *Fascismo*, cit., *Dottrina politica e sociale*, p. 850. E proseguendo: «È lo stato che educa i cittadini alla virtù civile, li rende consapevoli della loro missione, li sollecita all'unità».

¹⁷⁴ Su questo tema, che recupera e approfondisce il principio di autorità weberiano, è d'obbligo il rinvio a J. COLEMAN, *Foundations of Social Theory*, Cambridge 1990.

¹⁷⁵ L. MAGGIORE, *Il problema dell'educazione dei minorati dei sensi e dell'intelligenza*, in EM, a. I, n. 2, gen. 1941, p. 86 e 88. In senso analogo si è espresso U.M. COLOMBO, voce *Assistenza*, II. *Profili amministrativi*, cit., p. 758-759 La 'riabilitazione' (in senso molto ampio) «agisce per il recupero della capacità degli individui resi inabili in conseguenza di menomazioni fisiche o psichiche. Ogni mino-

sfruttamento di tale capitale umano che, gestito ed assorbito in modo opportuno, lasciava intravedere un apporto di valore con favorevoli ricadute di carattere finanziario.

Appare calzante, in tale panorama giuridico e politico, l'osservazione di Guido Alpa, secondo cui «la distinzione [tra gli individui] è al tempo stesso strumento di potere, di aggregazione, di prevaricazione, di sfruttamento, di discriminazione. Ciò si ottiene operando in duplice modo: distinguendo il discriminato per giustificare la sua condizione deteriore e il discriminante per assicurargli la sua condizione peggiore». Insieme ad altre componenti intellettuali e politiche, i giuristi con i loro strumenti tecnici contribuiscono a rafforzare l'edificazione di tale 'ordine sociale' con l'apporto di «due connotati in più: la dimensione della necessità e coattività della distinzione»¹⁷⁶. In sintesi, allorché venne a strutturarsi un legame serrato e ascendente di incorporazione della società nello Stato, il livello generale della 'normatività', che poneva la dicotomia tra uniformità comportamentale dello stereotipo ed annesse differenziazioni/sottrazioni, esprimeva tutta la sua tensione discendente proprio quando investiva direttamente alcuni tipi di soggetti con l'obiettivo specifico di impiegarli e di dominarli.

La saldatura tra scuola, lavoro ed economia nazionale, valutata con i parametri dell'utilità, specie materiale, era presentata all'esterno come un'impresa assolutamente meritoria, per quanto molto complessa e migliorabile. Interpretava la declinazione di una riflessione giuridica ultradecennale e di un lavoro pedagogico ininterrotto, a cui solo la 'supremazia della Stato' era riuscita a conferire visibile effettività trasformando il concetto di carità in quello di «solidarietà sociale»¹⁷⁷. L'«intrinsecazione statale»¹⁷⁸ dell'individuo con anomalie fisiche o psichiche gli imponeva

rato recuperabile, anche nei casi più difficili (ciechi, sordomuti, poliomeelitici) ha il diritto, attraverso le cure e l'educazione professionale, di prendere parte alla vita produttiva, e ciò nell'interesse della stessa collettività, per ridurre al minimo il numero dei membri a suo carico totale».

¹⁷⁶ G. ALPA, *Status e capacità*, cit., p. 21.

¹⁷⁷ Cfr. le espressioni di apprezzamento esternate da Nicolodi nei confronti dell'opera del regime, per aver in gran parte sanato il ritardo in cui versava l'Italia rispetto ad altre potenze mondiali, nell'istruzione e formazione dei ciechi. AC, p. 21 e ss. Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca l'intervento più ampio di SANTINI, *Realizzazioni*, cit., p. 23-35, che indicava come dal 1924 al 1939, istituita una «speciale Stamperia Nazionale Braille» fossero state realizzate 1.110 opere per oltre 117.000 volumi. L'acquisto delle pubblicazioni era stato assunto quasi interamente dal ministero dell'Istruzione con una spesa di oltre due milioni (p. 31).

¹⁷⁸ Cfr. STOLZI, *L'ordine corporativo*, cit., p. 189 e *passim*.

di lasciare, oltre che sul piano teorico, anche su quello concreto lo *status* classico di semplice fruitore e consumatore di servizi, per attribuirgli la funzione di individuo operativo che «vive, si sviluppa, acquista in umanità». Insomma era giunta l'ora di realizzare il definitivo passaggio da «oggetto» di opere soccorritrici, a «soggetto agente»¹⁷⁹ e fattivo, inserito a pieno titolo nel ciclo della produzione industriale-mercantile nazionale, «cessando così di costituire un peso morto per la società»¹⁸⁰. Rispetto al nulla riscontrato nel passato, il sollievo diventava reciproco e trasversale.

«Oggi va superandosi il concetto ricoverativo dei meno dotati [...]. Oggi va facendosi strada il concetto della necessità del recupero di tutte le energie, anche se limitate, sia per finalità economiche e sociali, sia per dare agli individui stessi il senso di dignità che può albergare spesso nell'animo dell'individuo più umile quando si senta la capacità di compiere qualche cosa di utile»¹⁸¹. La pietà, «grande nemica»¹⁸² di tutti i minorati, anche all'interno delle scuole andava ridimensionata per abituarli da piccoli ad una vivace fisicità, al normale dinamismo. Appariva evidente quanto il 'rivolgimento' del modo di intendere il rapporto assistenza-istruzione ed il recente «riconoscimento della capacità giuridica dei ciechi e dei sordomuti educati»¹⁸³ avessero captato le istanze provenienti dalla base della piramide socio-istituzionale, coniugandole con le dritte stabilite dal suo apice.

L'ultimo passaggio attinente all'*homo dignus*, che in prospettiva era quello di più ampio respiro, in realtà appariva destinato a compiersi solo in parte: nella relatività del contesto storico, la rivalutazione dell'autonomia, delle risorse e delle abilità residue¹⁸⁴ dei consociati più deboli era osservata e monitorata attraverso una lente opaca, capace di offuscare ogni squarcio su libertà e diritti civili, e di indurre l'«asservimento del cittadino»¹⁸⁵. La politicità di quell'ordito, che intrecciava ragione pubblica e ragione privata sussumendo la seconda nella prima, non era

¹⁷⁹ Cfr. anche per le espressioni appena precedenti in ROVIGATTI, *Due discorsi*, cit., p. 141-143.

¹⁸⁰ BALDINI, *L'istituto per la rieducazione*, cit. p. 68.

¹⁸¹ L. CIMATTI, *L'orientamento professionale dei minorati*, in EM, a. I, n. 3, mar. 1941, p. 190. Egli sottolineava l'importanza dell'orientamento professionale anche per gli adulti minorati (p. 189).

¹⁸² CIMATTI, *Il servizio scolastico*, cit., p. 38.

¹⁸³ MAGGIORE, *Il problema dell'educazione*, cit., p. 266-277.

¹⁸⁴ Ivi, p. 258.

¹⁸⁵ S. RODOTÀ, *Diritti e libertà nella storia d'Italia. Conquiste e conflitti. 1861-2011*, Roma 2011, p. 61.

dissimulata e per ora ne mostrava l'idoneità ad originare doveri. Srotolava la soggettività recuperata a molti, attraverso il dettato dell'art. 415 c.c., in una sola dimensione, quella economica, e la costringeva all'interno di un circuito ristretto, fatto per lo più di obblighi interagenti con logiche di ampia portata, concepite *ex alto*, dall'esterno, interessate ad assecondare i programmi e le strategie del potere dominante. Il risultato conseguito, per quanto ragguardevole, non poteva considerarsi davvero definitivo.

Una conferma del senso d'immedesimazione dell'individuo con lo Stato e del peso schiacciante di tale prospettiva scaturisce dalla sensibilità di qualche voce che ragionava di educabilità e di rieducazione dei minorati con competenza e con affacci comparativi sugli esiti prodotti dal vecchio e dal nuovo continente. «L'orientamento professionale non deve avvenire sempre dal di fuori, deve essere il più spesso possibile il risultato di una ponderata determinazione soggettiva». Considerato che, in genere, pure per i 'normali' «le preferenze e gli impulsi interiori entra[va]no in pochi casi» soltanto, perché spesso minimizzati da sporadiche circostanze o da ragioni di convenienza, allora lo studio delle attitudini intellettuali e psicomotorie dell'individuo poteva risultare di grande aiuto. Si auspicava che la scelta si compisse «nel più largo cerchio possibile di occupazioni [...]». Ma importante è incamminarsi su una strada e soprattutto camminare per proprio impulso e non farsi trascinare». Allora riuscire a scegliere «da sé o almeno con l'intervento della propria volontà»¹⁸⁶, per quanto in ambito tecnico più che culturale¹⁸⁷, rappresentava il vero traguardo da tagliare. Era un'apertura di credito al concetto odierno di libertà e di dignità, alla possibilità di determinare in maniera autonoma e consapevole la propria vicenda esistenziale, in tutti i suoi aspetti, anche non materiali. Se era il segno che si stesse provando ad immaginare la complessa ed indivisibile essenza umana come un arsenale di diversità, le armi che lo costellavano risultavano ancora poche e spuntate.

¹⁸⁶ CIMATTI, *Ricerche metodologiche*, cit., p. 243-244. Egli era segretario della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi e direttore dell'Istituto Nazionale dei ciechi di Firenze (cfr. AC, p. 36).

¹⁸⁷ Per quanto CIMATTI riconoscesse ai non vedenti la piena capacità di intraprendere studi magistrali o classici, i quali davano adito «quasi esclusivamente all'insegnamento», l'impossibilità di partecipare ai concorsi a cattedra strutturati su prove scritte, di fatto, poteva rivelarsi in un ulteriore limite ai fini dello sbocco lavorativo. Allora era preferibile persuadere tali soggetti ad assumere un'istruzione tecnica, un sapere convertibile in saper fare e più facilmente spendibile (AC, p. 43). Sui mestieri più appetibili, per ciechi e sordomuti, cfr. le indicazioni in AC, p. 30, 66.

Finito di stampare
per i tipi de «L'Artistica Savigliano»
nel mese di dicembre 2018